IL MONTANARO d'Italia

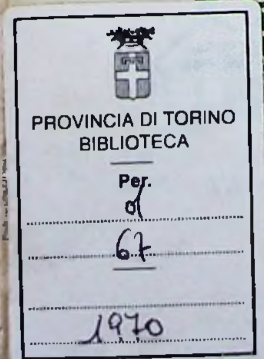
RIVISTA
DELL'UNIONE NAZIONALE
COMUNI ED ENTI MONTANI



DIRETTORE
ENRICO GHIO

CONDIRETTORE RESPONSABILE
GIUSEPPE PIAZZONI





Montanaro » S.r.l.
del Castro Pretorio 116

In questo numero:

- Programma e regolamento del VII congresso UNCEM (Firenze, 6-8 dicembre 1970)
- Rifinanziata la legge della montagna
- Dibattito precongressuale: articoli di Oberto, Martinengo, Piazzoni e Chiesa
- Si avvia la riforma sanitaria
- Ampio notiziario e cronache dei convegni di Madesimo, Roma e Torino

N. 10 OTTOBRE 1970
L. 300 Sped. abb. postale Gr III/70

IL MONTANARO d'Italia Rivista dell'UNCEM
Ed. «Il Montanaro s.r.l.»



Associato alla USPI
Unione Stampa
Periodica Italiana

Comitato di direzione: *on. dott. Enrico Ghio, Giuseppe Piazzoni, avv. Leonardo Leonardi, avv. Neristo Benedetti, sen. prof. Giacomo Mazzoli, avv. Gianni Oberto-Tarena, prof. Orfeo Turno Rotini*

Condirettore responsabile: *Giuseppe Piazzoni*

Autorizzazione Tribunale di Varese n. 190 del 17-3-1967

Redazione, Amministrazione: Viale del Castro Pretorio, 116, 00185 ROMA, Telefoni 464.683 - 465.122

Pubblicità: Concessionaria EDITRICE SAN MARCO s.r.l. - 24069 Trescore Balneario (BG) - Tel. 940.178

Distribuzione: Concessionaria esclusiva per l'Italia: SE.GE.STA. s.r.l. - 20125 Milano, via Gluck 50

Abbonamento annuo L. 2.500 - Sostenitore L. 10.000 - Un numero L. 300
C.c. postale N. 1/58086 - intestato S.r.l. Il Montanaro - Roma

La rivista viene inviata in omaggio ai Comuni ed Enti associati all'UNCEM

Spedizione in abbonamento postale - gruppo 3°/70 - pubblicazione mensile

---

Tipografia « La Varesina Grafica » - Azzate (Varese)

QUESTO NUMERO

Il Programma ed il regolamento del VII congresso nazionale dell'UNCEM aprono questo numero. Segue la notizia dell'approvazione al Senato, con la ratifica del « decretone », del rifinanziamento della legge 991 sulla montagna per il 1970/71 per 64 miliardi.

Aprendo il dibattito precongressuale pubblichiamo le relazioni e comunicazioni svolte dall'avv. Oberto e dal geom. Martinengo e dal Segretario generale dell'UNCEM al convegno sulla montagna di Torino ed una nota del dott. Chiesa sui convitti alpini.

Il consuntivo dell'attività del Consorzio bacini imbriferi di Modena e il programma di lavoro del Consorzio di bonifica montana di Demonte costituiscono le « testimonianze » di questo numero della rivista.

Il « notiziario » reca le proposte governative sulla riforma sanitaria ed altre notizie ed il testo della proposta di legge per il voto degli emigrati all'estero.

Nelle cronache dei convegni, oltre alla riunione del Consiglio nazionale dell'UNCEM sono presentati il convegno di Torino, il convegno internazionale di Madesimo e il congresso delle casse rurali.

Tra le leggi pubblicate dalla Gazzetta ufficiale riportiamo il testo della legge provinciale di Trento per l'attività edilizia, di particolare interesse trattandosi di una provincia totalmente montana.

Questo numero della rivista viene spedito, in omaggio, anche ai Comuni ed enti montani non associati all'UNCEM.

DANS CE NUMERO

Programme et réglement du VIIme Congrès National de l'UNCEM en ouverture de ce numero. A la suite: la nouvelle mise de fonds de 64 milliards pour la montagne, prévue dans la loi 991 pour l'année 1970-71, approuvée, avec la ratification du « decretone », par le Sénat.

Nous commençons le débat avant le Congrès, en publiant les rapports et les communications d'Oberto, de Martinengo e du secrétaire général de l'UNCEM à l'assemblée sur la montagne de Turin, et une note de Chiesa sur les pensionnats alpins.

Parmi les « témoignages » de ce numero: l'activité de l'Union des bassins hydriques de Modène et le programme de travail de l'Union de bonification de Demonte.

La « chronique » nous offre les projets du Gouvernement sur la réforme sanitaire, le texte du projet de loi concernant le vote des émigrés, et des autres nouvelles.

Dans les chroniques des congrès on trouvera la réunion du Conseil National de l'UNCEM et, en outre, le congrès de Turin, le congrès international de Madesimo et celui des Caisses Rurales.

La « Gazzetta Ufficiale » contient le texte de la loi provinciale de Trente pour l'activité de l'édile, qui, concernant une province entièrement de montagne, est particulièrment interessante.

Ce numero sera envoyé en hommage aussi aux communautés communales et montagnardes pas associées à l'UNCEM.

DIE VORLIEGENDE NUMMER

Der Programm und die Regelung von dem VII Nationalkongress der UNCEM öffnet die vorliegende Nummer. Es folgt die Nachricht des Beifalls am Senat, mit der Ratifikation vom « decretone », der neuen Finanzierung von 64 Milliarden für die Berggemeinden während 1970/71, über die Gesetz 991.

Wie Einführung der Debatte vor dem Kongress, verröffentlichen wir die Beziehungen und die Mitteilungen, die von Herrn Oberto, Herrn Martinengo und von dem Generalsekretär der UNCEM an der Gebirgszusammenkunft in Torino ausgeführt wurden. Wir verröffentlichen auch eine Notiz von Herrn Chiesa über die alplichen Kollegien.

Die « Zeugnisse » dieser Nummer werden von der Bilanz der Tätigkeit der Gemeinschaft der Staubecken von Modena und vom Arbeitsprogramm der Gemeinschaft für die Bergbodenverbesserung von Demonte gebildet.

In den Mitteilungen, bringen wir die Vorschläge der Regierung über die Gesundheitsreform und andere Nachrichten, und auch den Text des Gesetzvorschages über die Stimme der Ausgewanderten.

In den Chroniken der Zusammenkünfte, werden die Versammlung des Nationalrat der UNCEM, die Zusammenkunft in Torino, die internationale Zusammenkunft in Madesimo und der Kongress der ländlichen Kreditgenossenschaften vorgelegt.

Unter den Gesetzen, die die « Gazzetta Ufficiale » verröffentlichet, berichten wir den Text der Provinzgesetz von Trento über die Bautätigkeit; diese Gesetz ist einzeln interessant, weil es um eine Gebirgsprovinz handelt.

Diese Nummer unserer Zeitschrift wird, zum Geschenk, auch an die Gemeinden und an die Berggemeinden gesandt, die nicht Gesellschafter der UNCEM sind.

SOMMARIO

N. 10 - Ottobre 1970

ATTUALITÀ

DIBATTITO PRECONGRESSUALE

TESTIMONIANZE ED ESPERIENZE

NOTIZIARIO

VITA DELL'UNCEM

CONVEGNI E RIUNIONI

DALLA GAZZETTA UFFICIALE

PROGRAMMA DEL VII° CONGRESSO UNCEM
Firenze 6-7-8 Dicembre 1970

Domenica 6 Dicembre

— Palazzo Vecchio

ore 10 — Inaugurazione del Congresso - Saluto del Sindaco avv. Luciano Bausi

— Nomina presidenza Congresso

— Adesioni

— *Relazione generale sul tema: « I montanari protagonisti delle scelte, a livello locale e nazionale, per la rinascita della montagna sul piano tecnico, economico e sociale »*
Relatore: on. dr. Enrico Ghio, Presidente dell'UNCEM, Assessore regionale ligure

— Discorso del Presidente del Consiglio dei ministri on. prof. Emilio Colombo

ore 15 — Palazzo dei Congressi (Pratello Orsini 1, Presso Stazione F.S.).

— Nomina delle Commissioni: verifica poteri, Commissione elettorale, Commissione per la mozione finale del Congresso

— Saluti delegazioni estere

— *Rapporto del Segretario generale sull'attività dell'UNCEM dal 1967 al 1970*
Relatore: Giuseppe Piazzoni

— *Relazione del Presidente del Collegio dei revisori dei conti*
Relatore: avv. Cesare Trebeschi

ore 16,30 — Inizio discussione generale

ore 20 — Sospensione dei lavori

Lunedì 7 Dicembre

ore 9	— Palazzo dei Congressi
	— *Relazione sulle proposte di modifiche statutarie* Relatore: avv. gr. uff. Leonardo Leonardi Vice presidente delegato, Presidente Amministrazione Provinciale di Rieti
	— Discussione e votazione modifiche statutarie
	— Continuazione della discussione generale
ore 13	— Termine per la presentazione delle liste dei candidati al Consiglio Nazionale e al Collegio Probiviri
	— Sospensione dei lavori
ore 15	— Ripresa della discussione
	— Assemblea « Sezione Consorzi Forestali e Aziende speciali (Sala B)
ore 19	— Assemblea « Sezione BIM e Comuni rivieraschi di impianti idroelettrici » (Sala A)
ore 20	— Sospensione dei lavori
ore 21,30	— Assemblea « Sezione Consorzi di Bonifica Montana » (Sala A)
	— Riunione Commissione per la mozione finale

Martedì 8 Dicembre

	— Palazzo dei Congressi
ore 9	— Continuazione della discussione generale
	— Assemblea « Sezione Comunità Montane » (Sala A)
ore 11	— Termine operazioni verifica poteri
ore 13	— Chiusura della discussione generale
ore 15	— Sospensione dei lavori
	— Risposta dei relatori
	— Inizio votazioni
	— Votazione mozione conclusiva del Congresso
ore 17	— Chiusura del Congresso
ore 19	— Chiusura votazioni

REGOLAMENTO DEL CONGRESSO

a) *Ordine del giorno del Congresso*

Art. 1 - L'ordine del giorno del Congresso è stato approvato all'unanimità dal Consiglio nazionale nella seduta del 23 settembre 1970.

Le varie Commissioni da eleggere in sede di Congresso, come previsto dall'odg, dovranno essere rappresentative delle varie forze politiche che compongono le amministrazioni dei Comuni ed Enti associati.

b) *Partecipazione al Congresso*

Art. 2 - Ogni Comune od Ente associato all'UNCEM ed in regola col versamento delle quote associative fino al 1970 (o per tale anno, se nuovo associato) partecipa al Congresso con un proprio delegato, con diritto di parola e di voto.

Delegato è il sindaco del Comune e il presidente dell'Ente o loro delegati nelle persone di un assessore o consigliere del Comune o dell'Amministrazione provinciale o regionale, di un componente la Giunta camerale o il Consiglio direttivo dell'Ente.

Nel caso in cui il Comune o l'Ente non possano partecipare al Congresso a mezzo di proprio delegato, il sindaco o il presidente dell'Ente possono dare delega di rappresentanza e di voto, al delegato di altro Comune od Ente della stessa provincia partecipante al Congresso. Non può essere delegato chi non faccia parte di Amministrazione od Ente socio dell'UNCEM.

Un delegato non può cumulare più di n. 20 deleghe, oltre quella del Comune od Ente direttamente rappresentato, rilasciate da Comuni od Enti della stessa provincia.

Art. 3 - Il versamento delle quote associative arretrate può avvenire in sede di Congresso, presso l'ufficio dell'amministrazione dell'UNCEM.

UNCEM

QUOTE ASSOCIATIVE PER IL 1970

La Presidenza dell'UNCEM invita gli Enti e Comuni aderenti a rinnovare l'adesione e provvedere al versamento della quota associativa per il 1970.

Le quote associative sono le seguenti:

COMUNI fino		a	2.000	abitanti	L. 10.000
da	2.001	a	4.000	»	L. 15.000
»	4.001	a	6.000	»	L. 20.000
»	6.001	a	8.000	»	L. 25.000
»	8.001	a	10.000	»	L. 30.000
»	10.001	a	15.000	»	L. 40.000
»	15.001	a	20.000	»	L. 50.000
»	20.001	a	30.000	»	L. 80.000
»	30.001	a	50.000	»	L. 100.000
oltre			50.000	»	L. 150.000

— Gli abitanti (censimento 1961) sono riferiti — per i comuni parzialmente classificati — al territorio riconosciuto montano. Per i comuni rivieraschi di impianti idroelettrici sono da considerare gli abitanti dell'intero comune.

AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI: L. 100.000 quota fissa + L. 2.000 per ogni Comune Montano (totale o parziale) della Provincia.

CAMERE DI COMMERCIO: L. 50.000 quota fissa più L. 1.500 per ogni Comune Montano (totale o parziale) della Provincia.

COMUNITA' MONTANE - CONSIGLI DI VALLE - CONSORZI BIM - Lire 20.000.

CONSORZI BONIFICA MONTANA ed Enti che ne hanno assunto le funzioni (1): L. 30.000.

CONSORZI FORESTALI, AZIENDE AUTONOME, ENTI TURISTICI LOCALI ED ALTRI ENTI: L. 10.000.

REGIONI A STATUTO SPECIALE - La quota viene fissata per ogni singola regione.

— Il versamento della quota associativa può essere fatto:

a) a mezzo conto corrente postale N. 1/2072, intestato all'UNCEM, V.le del Castro Pretorio 116 - 00185 Roma

b) mediante un versamento sul Conto Corrente bancario n. 8876/0 intestato UNCEM presso la Banca Commerciale Italiana - Agenzia n. 18 - Piazza Indipendenza - Roma

c) a mezzo assegno circolare.

— Le quote associative sono al netto di I.G.E. che dovrà essere assolta dalla Tesoreria dell'ENTE associato all'atto dell'accredito all'UNCEM. Sulla partecipazione di accredito le tesorerie degli Enti associati dovranno apporre la dizione: « I.G.E. assolta su mandato di pagamento ».

A tutti gli Enti aderenti viene inviata in omaggio la Rivista « Il Montanaro d'Italia ».

---

(1) I Consorzi di Bonifica Montana e gli Enti che ne hanno assunto le funzioni e che aderiscono alla speciale « sezione Comunità Montane e Consorzi di Bonifica Montana » costituita nell'ambito dell'UNCEM, versano una quota aggiuntiva stabilita annualmente dall'Assemblea della Sezione, dalla quale usufruiscono di speciali servizi tecnico-amministrativi e di consulenza.

Un nuovo Comune od Ente che intende associarsi potrà parimenti versare in sede di Congresso la quota, accompagnandola con copia della delibera di adesione, se trattasi di Comune, Provincia o Camera di commercio, o nel caso di un altro Ente, copia dello statuto e delle cariche sociali, a norma dell'art. 6 dello statuto.

Art. 4 - Il delegato può essere accompagnato da altro consigliere o funzionario del Comune od Ente rappresentato. A tali persone sarà rilasciata una tessera di « invitato » col solo diritto di assistere alle sedute plenarie del Congresso.

Gli invitati potranno ritirare la « cartella del congressista » con le relazioni congressuali, dietro versamento dell'importo di L. 3.000.

Art. 5 - I consiglieri nazionali uscenti ed i membri della Commissione tecnico-legislativa dell'Unione, qualora non siano delegati, hanno diritto di parola.

c) *Verifica poteri*

Art. 6 - Ogni delegato al Congresso deve ritirare presso la Commissione verifica poteri la « cartella del congressista » nella quale sono contenute le relazioni congressuali ed altra documentazione utile per la partecipazione al Congresso. Nella stessa cartella sono contenuti la « tessera di delegato » da esibire per l'ingresso al salone del Congresso e per prendere parte alle votazioni, nonché moduli per la richiesta di parola e per segnalare alla segreteria del Congresso la sintesi del proprio intervento.

Ai delegati che dispongono di deleghe, rilasciate a norma dell'articolo 1, sarà consegnata una tessera di colore diverso con l'indicazione del numero dei voti attribuiti.

Art. 7 - I delegati di Comuni od Enti che devono perfezionare la pratica amministrativa per l'adesione, dovranno provvedere, prima di passare alla verifica poteri, al pagamento delle quote.

d) *Votazioni durante il Congresso*

Art. 8 - Durante i lavori del Congresso, come pure nelle assemblee delle « sezioni », le votazioni su questioni di procedura, modifiche all'ordine del giorno dei lavori e per la mozione finale, avverranno a maggioranza semplice e occorrendo, con il conteggio delle deleghe.

Per eventuali votazioni per appello nominale è necessaria la richiesta scritta di delegati che rappresentino almeno 100 associati.

La votazione delle modifiche statutarie, a norma dell'art. 22 dello statuto, deve avvenire con la presenza di almeno la metà dei soci dell'Unione e con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti.

Tale deliberazione sarà successivamente confermata con atto notarile.

Per le elezioni del Consiglio Nazionale, del Collegio Probiviri, nonché per l'elezione dei Comitati esecutivi delle « sezioni » (1° Comunità montane, 2° Consorzi di bonifica montana, 3° BIM e comuni rivieraschi di impianti idroelettrici, 4° Consorzi forestali), il sistema elettorale sarà stabilito dal Congresso.

e) *Mozioni ed ordini del giorno*

Art. 9 - Le mozioni e gli ordini del giorno scritti possono essere presentati da uno o più delegati alla presidenza del Congresso.

RIFINANZIAMENTO DELLA 991 APPROVATO DAL SENATO CON LA RATIFICA DEL « DECRETONE »

Al momento di dare il via alla stampa di questo numero apprendiamo che il Senato ha approvato, con modifiche, il Decreto legge 27 agosto 1970, n. 621, denominato « decretone », relativo ai « provvedimenti per il riequilibrio dell'attuale situazione congiunturale, con particolare riguardo alla finanza pubblica ed alla produzione ».

Su proposta della Commissione finanze e tesoro, l'assemblea ha approvato un emendamento teso ad inserire parte della proposta di legge ponte n. 2626, presentata alla Camera, (pubblicata nel numero 6/7 delle rivista a pag. 382). Infatti, la parte esclusa dell'art. 1 della predetta proposta 2626 è il finanziamento di tre miliardi alle Comunità montane per la esecuzione di opere pubbliche. Tale esclusione è stata motivata, pare, dal fatto che non si potesse inserire in un decreto-legge una innovazione rispetto al finanziamento della vecchia legge 991 sulla montagna.

Il finanziamento totale di 64 miliardi, di cui 30 per il 1970 e 34 per il 1971 è così distribuito:

— *2 miliardi per la concessione di anticipazioni agli istituti di credito agrario (art. 2 legge 25/7/52, n. 991);*
— *19 miliardi per contributi per opere di miglioramento fondiario (art. 3);*
— *1 miliardi per la concessione di studi (art. 5);*
— *22,5 miliardi per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui all'art. 19;*
— *3,8 miliardi per l'Azienda di stato per gli scopi di cui agli artt. 6, 7 della 991 e art. 2 della legge 18/8/62, n. 1360;*

— *14,7 miliardi per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui all'art. 19 della 991;*
— *1 miliardo per le spese di carattere generale derivanti dalla applicazione della presente legge.*

Altri due articoli ribadiscono le norme della 1360 e del Piano verde II sul totale carico dello Stato per alcune opere e sulla estensione al « territorio della Calabria situato al di sopra di m. 300 di altitudine e considerato comprensorio di bonifica montana » delle provvidenze della legge.

Notiamo che nella relazione dei senatori Fada e Formica (pag. 30 del doc. n. 1325/4 Senato) è scritto quanto segue:

Si ritiene opportuno far presente:

1) che, data la situazione nuova della montagna dopo l'esodo, è più che mai necessario provvedere nella spesa in base ad un programma nazionale organico che distribuisca i fondi sulla base di un certa perequazione tra compartimenti e di una priorità di opere avviate ed urgenti;
2) che in relazione a questa esigenza deve essere accordata una certa flessibilità della spesa tra i vari capitoli;
3) che occorre impegnarsi sin da questa prima fase a delegare alle regioni l'amministrazione degli interventi;
4) che occorre preparare la fase degli interventi organici predisponendo gli studi e i rilevamenti per la realizzazione di una politica nuova ed organica ed in particolare la preparazione della carta della montagna auspicata dal CNEL e dalla Commissione De Marchi ».

Nessuna traccia di queste proposte è peraltro contenuta nel testo legislativo approvato.



Il senatore Segnana, consigliere nazionale dell'UNCEM, intervenendo nel dibattito in aula, il 4 ottobre, ha detto a proposito dell'inserimento del finanziamento per la montagna: « È un provvedimento che sarà accolto con soddisfazione dalle genti montane, che attendono il finanziamento di opere che non si sono potute realizzare per l'esaurimento dei mezzi Ora con questo finanziamento si potrà fare qualche cosa di utile e di produttivo.

Devo però ricordare al Governo che le popolazioni montane attendono provvedimenti organici e sostanziosi, atti ad avviare

un processo di sviluppo della montagna quale oggi si impone. Le zone montane non hanno solo problemi di agricoltura e di silvicoltura. Il vecchio schema della benemerita legge 991 è ora del tutto superato; bisogna risolvere i problemi dell'economia montana con una visione globale che tenga conto di tutti i settori, industria compresa. Le popolazioni delle zone montane chiedono questo nella convinzione che è loro diritto in una comunità nazionale, che sta evolvendosi, avere prospettive di sviluppo economico e sociale quali spettano a chi per tanti anni ha dovuto accontentarsi di un reddito modestissimo e prendere spesso la dura strada dell'emigrazione.

Sia questo finanziamento transitorio della legge 991 non un mezzo per tamponare una situazione e per tenere buoni i montanari, ma l'espressione di una precisa volontà politica intesa ad affrontare coraggiosamente ed in forma adeguata i problemi della montagna ».

Il Senato ha anche approvato un ordine del giorno, accolto dal Governo, su proposta dei sen. Belotti, Valsecchi Athos, Mazzoli, Baldini, De Luca, Zugno e Scardaccione, con il quale « invita il Governo ad accelerare il perfezionamento dei disegni di legge concernenti il nuovo "piano verde", le provvidenze per la montagna, il riordinamento del credito agrario ».

REGIONE E MONTAGNA [1]

di GIANNI OBERTO

« Regione e Montagna ». L'argomento è stato posto al centro del dibattito e dei lavori di questo 7° Convegno nazionale sui problemi della montagna, espressione simpatica, interessante ed attesa, di una tradizione, ormai, dell'autunno torinese.

Sull'attualità dell'argomento mi pare superfluo soffermarmi. Le Regioni a Statuto ordinario sono diventate realtà anche se da qualcuno si pone, in chiave polemica, la domanda: « Ma la Regione, davvero esiste? » e muovono i primi passi alla ricerca del loro fondamentale documento statutario, che costituirà, nel quadro delle norme costituzionali, delle leggi dello Stato, ma anche di una autonomia democratica e coerente, il binario di quelle attività legislative ed amministrative che determineranno la sostanza stessa del loro essere.

Sulla coerente pertinenza del tema mi pare altrettanto chiaro ed evidente non vi possano essere dubbi. Il nostro primo incontro nel 1963 ebbe come tema l'esame dei problemi dei nuovi strumenti della montagna: i Consigli di Valle. Successivamente le tappe annuali dei dibattiti seguirono una linea logica: « La montagna e l'uomo »; « La nuova legislazione per la montagna »; « Gli aspetti sociali ed economici dello sviluppo turistico, dell'urbanistica », sino a giungere al tema dello scorso anno: « Stato e Poteri Locali », che ci vide impegnati su un argomento che costituisce la premessa naturale al dibattito che ci occuperà in queste due giornate di lavoro, come sempre certo appassionato e proficuo.

---

(1) Relazione svolta a Torino il 29 settembre in apertura del 7° Convegno sulla montagna.

Vorrei a questo punto, se me lo consentono, anche a nome loro, ringraziare la Provincia di Torino, la Camera di Commercio di Torino ed il Salone Internazionale della Montagna, che ci hanno dato anche quest'anno l'opportunità dell'incontro, che si apre in questo magnifico Palazzo Madama, nel quale siamo ospiti della Città di Torino che, anche attraverso all'ormai consueta, squisita ospitalità che ci offre, rinverdisce il suo attributo di Capitale delle Alpi, in senso subalpino, cioè Piemontese.

Regione e Montagna: tema affascinante, ma non facile, la cui trattazione, e il dibattito lo confermerà, presuppone chiarezza di idee sul perché dell'ordinamento regionale e su che cosa, soprattutto le nostre popolazioni dalla Regione si attendono, nel quadro della programmazione, in molteplici settori: agricoltura, accorpamento, zootecnia, comunicazioni e viabilità, assetto territoriale ed idrogeologico, rimboschimento, conservazione, turismo, sanità, scuole, artigianato, piccola industria, mercati, per elencare quelli che si possono ritenere tra gli essenziali; insieme a quello del decentramento non solo programmatorio delle Comunità, ma anche amministrativo da demandarsi alle Comunità stesse, o prevedendo un assetto circondariale o mandamentale.

Se è vero che la norma costituzionale identifica chiaramente nel suo dettato i contenuti sostanziali del nuovo Ente, è peraltro vero, e l'ho già rilevato, ma giova ripeterlo, che i vent'anni che separano la promulgazione della Costituzione dalla realizzazione dell'ordinamento regionale debbono essere tenuti presenti nelle conseguenze che l'evolversi della società italiana ha vertiginosamente, anche sotto l'aspetto tecnologico, determinato per la vita sociale ed economica del Paese. È pertanto giusto affermare che le Regioni debbono essere veramente un momento nuovo. Un momento che, rispettoso delle proprie inderogabili prerogative legislative ed amministrative, apra veramente un rinnovato discorso tra amministrati e pubblica amministrazione. Un discorso che serva a portare, come è stato detto, la pubblica amministrazione sulla soglia di casa del cittadino, idoneo a sveltire certi rapporti, necessario a ridare efficienza e snellezza all'ordinamento dello Stato, su una linea di reale civile progresso, cancellando gli esistenti squilibri.

Un momento di estrema importanza dunque, una occasione da non perdere, un momento di grande responsabilità per gli uomini chiamati a reggere per la prima volta l'Ente Regione.

Che d'altra parte queste esigenze esistano e siano sentite oltre che dagli amministrati anche dal potere centrale, è fuori di dubbio. Bastano a testimoniarlo le leggi recenti, e quelle meno

recenti che, già approvate dal Parlamento, fanno esplicito riferimento all'attività e alla necessità dell'ordinamento regionale per la loro applicazione. Possiamo ricordare brevemente la legge 641 sull'edilizia scolastica ed universitaria; la legge 1042 sui trasporti pubblici; la legge 1088 sulle biblioteche e musei; la 615 sui provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico; la 1350 inerente le funicolari aeree e terrestri; la 1090 sugli acquedotti, e così via; e lo stesso Piano Verde, per venire ad un argomento che interessa forse più da vicino. Tutta quindi una serie di disposizioni nelle quali il Parlamento già ha individuato la Regione quale strumento di operatività, sia per funzioni proprie sia per funzioni dallo Stato delegate.

Un discorso semplice e piano che abbiamo sentito fare, e l'abbiamo fatto noi stessi molte volte, dai sostenitori dell'Ente Regione, consiste nella giustificazione che si dà alla costituzione del nuovo Ente fondato sulla persuasione di trovare in esso uno strumento idoneo ad adeguare alle necessità e alle esigenze locali le leggi dello Stato. Ora, se è vero che vi sono norme legislative che non possono non essere valide per tutti i cittadini cui esse si rivolgono, è altrettanto vero, e valido, che talune disposizioni normative incontrano difficoltà e carenza di applicazione proprio per la accentuata diversificazione degli ambienti fisici ed economico-sociali del nostro Paese. Basterebbe ricordare a questo proposito la recente legge ponte urbanistica 6 agosto 1967 n. 765, che ha investito con una serie di norme a carattere nazionale i territori montani, creando situazioni di grave e di effettivo disagio per l'applicazione di disposizioni inadeguate, e soprattutto non coerenti con la stessa loro impostazione politico-amministrativa. Non approfondisco questo argomento che del resto è stato ampiamente trattato nel convegno dell'anno scorso nella interessante tavola rotonda, né mi riferisco, perché farei torto alla qualificazione di questa assemblea, a tutto quanto abbiamo in questi anni detto a proposito di una necessaria diversificazione, pur nell'ambito di direttrici comuni, della legislazione in favore dei territori montani, necessaria ed indispensabile per adeguare la natura ed il tipo degli interventi alle varie realtà montane del nostro Paese. Ché, forse, un errore si commette parlando di « Montagna italiana », più proprio essendo dire « montagne » d'Italia, per le differenti, a volte assai profonde, caratteristiche ecologiche, postulanti diversi interventi normativi e provvedimenti attuativi.

Sono discorsi che abbiamo portato innanzi per anni, sviscerandone ogni aspetto, con la pazienza e la tenacia proprie dei montanari, in una prospettiva di speranza e di attesa che oggi vede

più vicino il momento della possibilità di una concreta soluzione. Ed il momento è particolarmente importante proprio quando uomini della montagna sono chiamati nelle amministrazioni regionali a determinare, con la formulazione dello Statuto, le linee di operatività e di organizzazione dell'Ente Regione. Direi che molti di noi, montanari o amici della montagna, che ci siamo ritrovati in tutti questi anni, nelle più diverse sedi, a discutere, affrontare e dibattere questi problemi, siamo chiamati oggi alla prova della verità, che si estrinseca nel tradurre in cose concrete, ed efficienti, in norme istituzionali, quei principi e quelle aspirazioni tante volte proposti a livello di istanza al Governo centrale e al Parlamento. Come tutto questo debba tradursi in un sistema efficiente di operatività in favore della montagna, del suo territorio e soprattutto dei suoi uomini, ebbene questo è oggi compito del Convegno, come è compito dell'Unione dei Comuni Montani nel suo ormai non lontano Congresso Nazionale, in attesa delle leggi deleganti, pur nel bisticcio di « quadro o cornice ».

Il discorso a questo punto potrebbe farsi molto ampio, investendo un giudizio sulle norme che regolano le potestà regionali nell'atto della determinazione statutaria. Ma è un discorso che possiamo in questa sede superare, nel presupposto di avere chiara l'idea di ciò che riteniamo sia giusto e proficuo per la montagna italiana.

Importa che le Regioni abbiano consapevolezza del nuovo atteggiarsi nel contesto socio-amministrativo. Guai se nascessero sulla falsariga di uno Stato che unanimemente oggi viene riconosciuto inadatto, per la sua struttura antica, ad affrontare le realtà del Paese. Sarebbe veramente perdere quella occasione di cui ho parlato, sarebbe disattendere le attese delle popolazioni amministrate. E tutto questo, me lo lascino ripetere, non significa il sovvertimento dello Stato; semplicemente significa fare della Regione quello strumento che ventitré anni fa i Costituenti hanno voluto e che oggi le popolazioni attendono, con le mutazioni che i tempi nuovi reclamano. Regioni nello Stato, autonome, snelle, responsabili, ma non contro lo Stato, così come lo Stato non dev'essere contro le Regioni, loro invece dando ampia fiducia, con la delegazione coraggiosa di potestà sì da consentire la realizzazione del giudizio di Luigi Einaudi « La Regione può legiferare meglio di quanto possa fare il potere centrale ».

In questo quadro come si inserisce il discorso ancora così indistinto, astratto se vogliamo, della montagna nell'ambito delle competenze regionali?

Se si esaminano le competenze demandate dalla Carta Co-

stituzionale al nuovo Ente, credo che troviamo tutte le componenti di quello che genericamente individuiamo come il problema della montagna. Ma ciascuna di tali componenti, a sé stanti, non costituiscono la soluzione del problema della montagna, che è da ricercarsi nel quadro di una situazione economico-sociale che investe sì larga parte delle competenze regionali, ma commiste in un coacervo che si può definire economia montana, nel senso di problemi economico-sociali della montagna.

Il Dr. Cicotero, Segretario Generale della Provincia di Torino e ora alla Regione Piemonte, in un recente studio, relativo ai principi di azione regionale delle leggi vigenti, pubblicato in un numero monografico della rivista « Cronache da Palazzo Cisterna », che ho ritenuto opportuno curare, afferma che « la stessa enunciazione delle competenze regionali contenuta nella Costituzione è già superata nel volgere di poco tempo, in quanto non contiene l'indicazione di alcune materie fondamentali o di concezioni nuove nell'esplicazione dell'attività politico-amministrativa che hanno per generale accettazione e per pratica attuazione, avanti lettera, la loro incidenza nell'ambito territoriale regionale. E sono proprio quelle materie — continua il Dr. Cicotero — quegli indirizzi, quegli strumenti che il legislatore non ha mancato, talora volutamente, talora inavvertitamente, di dilineare mentre affrontava singoli problemi di vita e di evoluzione economico-sociale come materia, indirizzi, strumenti rientranti nella competenza regionale, e che concorreranno alla individuazione e classificazione di quei principi fondamentali cui dovrà attenersi la legislazione regionale ».

Ed è esatto. Se volessimo avvalorare queste affermazioni potremmo rifarci al concetto della programmazione economica, che è universalmente considerato oggi uno dei pilastri della ragione di vita delle Regioni, e di cui evidentemente nel 1947 la Costituzione non faceva cenno. Ora vorrei fare un accostamento tra programmazione economica e problemi della montagna. Un accostamento che può apparire azzardato, ma che ritengo abbia una sua validità e che possa accettarsi almeno sul piano di un puro raffronto esplicativo. Due argomenti sui quali la Costituzione negli articoli specifici inerenti l'ordinamento regionale tace, ma sui quali in via di precise indicazioni si esprime, sono quelli dell'articolo 41 e seguenti, per quanto attiene alla programmazione economica, e dell'articolo 44, per ciò che si riferisce all'intervento pubblico in favore della montagna. Orbene, la funzione preminente dell'Ente Regione nel discorso della programmazione economica, universalmente accettata al punto che in altri Paesi

europei le Regioni sono nate o stanno per nascere proprio in tale funzione — e basta ricordare la Gran Bretagna e la Francia —, dovrà ovviamente esplicarsi in termini concreti, con modalità strutturali da determinarsi, non foss'altro che per la rilevante incidenza che sul discorso programmatico hanno le materie di competenza sul piano legislativo ed amministrativo della Regione stessa.

Non è pensabile infatti che possa farsi astrazione, nell'articolazione regionale del programma economico nazionale, dalle materie di competenza della Regione, né che possa estraniarsi il nuovo Ente sul piano della realizzazione e delle relative competenze amministrative. Come tutto questo si realizzerà è evidentemente materia allo studio, e oggetto di discussione. Se concordiamo sull'impostazione, che mi pare corretta, si può, per una analogia che io stesso ammetto possa apparire un po' eccentrica, riprendere il discorso a proposito dei problemi della montagna.

Un'analisi delle competenze regionali previste dalla Costituzoine ci permette di constatare come fra esse si ritrovino nella quasi totalità quelle che hanno formato in passato e dovranno formare in futuro oggetto di particolare attenzione di intervento dei poteri pubblici nei confronti del territorio e delle popolazioni montanare, anche soltanto, direbbe qualcuno, ma doverosamente, affermo io, in ossequio al principio costituzionale che recita: « la legge dispone provvedimenti in favore delle zone montane ».

Il discorso su questo tema potrebbe allora chiudersi qui; ma così non è perché ciò significherebbe che non esiste un problema specifico della montagna da affrontare, ma che la montagna stessa è unicamente, come altre parti del territorio nazionale, partecipe di quell'insieme di problemi comuni all'intero Paese, che si chiamano infrastrutture, sanità, agricoltura, scuola, istruzione professionale, artigianato, turismo, difesa dei beni naturali, sistemazione idro-geologica, assetto territoriale, ecc. Tutti sappiamo che non è così: sappiamo che la montagna presenta problemi assai più complessi e particolari di natura economica, sociale, umana, ambientale, che non possono avviarsi a soluzione con singoli, fatalmente scoordinati interventi di settore, ma che esigono una particolare valutazione ed una conoscenza attenta e globale, esercitata su aree omogenee. La dimensione regionale è idonea a raggruppare ed a recepire in un comune denominatore quasi ottimale tali esigenze.

Questa considerazione riporta l'attenzione sul tema che era stato oggetto di un intervento all'ultimo congresso nazionale

dell'UNCEM da parte di un Sindaco di un Comune della montagna torinese che si era chiesto, in una forse rigida e schematica alternativa di politica della montagna, quale fosse la miglior via da seguire. Impostare da parte dello Stato una legislazione specifica per la montagna ricomprendente in modo coordinato ogni tipo di intervento per giungere ad una sorta di ancora ampliata normativa, sul tipo di quella nota come Cassa del Mezzogiorno, con l'appendice delle aree depresse del Centro-Nord, o chiedere ad ogni legge di intervento di settore una visione di particolare « benevolenza » per la montagna, salvo a completare la gamma degli interventi con una legge speciale esclusivamente ad essa destinata? Sostanzialmente la seconda tesi è prevalsa come indicazione politica, almeno per la parte relativa alla legislazione speciale per la montagna; mentre purtroppo nelle leggi di settore quasi mai si è guardato con concretezza alle particolari necessità montane. Fanno fede di questo indirizzo numerose testimonianze che non sto ad elencare tanto sono a loro note. Realtà è che troppo spesso si è visto togliere alla montagna con una mano quello che sacrosantamente si era dato con l'altra. Ora se spostiamo le competenze di legislazione e di intervento dallo Stato alla Regione otteniamo la individuazione del nocciolo del problema, che mentre sul piano nazionale poteva apparire di quasi impossibile soluzione, più facilmente solubile appare a livello regionale.

Il perché mi pare abbastanza ovvio: anzitutto e sostanzialmente per quelle ragioni di conoscenze e di maggiore aderenza alla realtà locale che è caratteristica, e deve ovviamente esserlo, degli organi periferici deliberativi ed esecutivi della Regione. Inoltre, fattore altrettanto e non meno importante, quello per cui tali organi sono chiamati ad approntare leggi e mezzi di intervento circoscritti ad un'area che palesa caratteristiche di omogeneità, pur nella realtà di quella singolarità che caratterizza i problemi montani in ciascuna zona od in ciascuna valle.

A questo punto non vorrei far torto a quei parlamentari amici della montagna ed esperti dei suoi problemi, che dalle varie vallate sono scesi alle Camere legislative, rilevando come talora sia accaduto che la voce consapevole dell'uno finiva con essere in contrasto con la voce altrettanto consapevole dell'altro, nell'interpretazione ciascuno di una problematica dotata di comune sottofondo, ma troppo spesso differenziata.

Tutto ciò con la conseguente inevitabile supremazia di impostazioni strettamente derivanti da concezioni burocratiche, avulse per lo più dalle reali esigenze della montagna.

Ulteriore elemento, che pare opportunamente si inserisca nel giuoco delle possibilità concrete della Regione di operare saggiamente in favore della montagna, è rappresentato dalla possibilità stessa di una rapida strutturazione del territorio e degli strumenti operativi idonei, a livello locale e di valle, a recepirne l'azione. Vale allora la pena di ricordare la pluralità delle organizzazioni degli Enti che operano nella montagna italiana: dai Consorzi di bonifica alle Comunità montane; dai Consorzi forestali ai Consorzi di bacino imbrifero, enti tutti sostanzialmente tesi a promuovere la rinascita della montagna, figli ciascuno di una diversa legge dello Stato, talvolta matrigna quindi, sorti in questa o in quella zona a seconda delle possibilità che si sono aperte nel tempo in ciascuna di esse. Il coordinamento di questi strumenti, la loro eventuale integrazione in un'armonica ed unitaria visione a livello nazionale è stato più volte constatato essere pressoché impossibile.

L'estrema difficoltà che nel nostro Paese si è sempre incontrata per la soppressione o la modificazione di Enti ed organismi esistenti ha avuto pure nel settore della montagna ulteriore riprova, anche se va detto che non sempre, anzi assai raramente, si sarebbe trattato di intervenire su precostituiti interessi, ma soltanto su organi, che pur nella loro povertà, avevano ed hanno l'orgoglio di aver avviato un discorso in favore delle popolazioni e dei territori di montagna. Non certo centri di potere, ma sicuramente centri di lavoro e di fatiche, spesso soltanto ingrate.

Ebbene sono convinto che a livello regionale anche in questa direzione si possa fare un buon lavoro con la realizzazione di una struttura organizzativa dei territori montani, a livello comprensoriale idoneo, con il coordinamento della Provincia, anch'essa istituzionalmente chiamata a questi compiti, e destinata a divenire quindi l'interlocutrice diretta della Regione in rappresentanza delle popolazioni montanare, con i coordinamenti del caso.

Il discorso dei rapporti tra Regione ed Enti territoriali minori, presuppone ovviamente il più complesso tema dei rapporti tra Regione e Stato. Tema che è stato ed è oggetto di dibattito, e che non ha ancora trovato sufficienti e complete indicazioni operative.

È materia che comunque va decantandosi e che costituisce, a mio modo di vedere, il più grosso e rilevante fatto politico di questo periodo seguente alla realizzazione dell'ordinamento regionale. Esso investe l'intero sostanziale contenuto dell'ordinamento regionale e si riflette in modo particolare nella concretezza delle cose al di là di ogni pur apprezzabile ed interessante gioco

dialettico, nella prospettazione di una metodologia operativa e di contenuto inerente la programmazione economica dello sviluppo del Paese.

Uno studioso della materia, in un non lontano dibattito, ha formulato tre ipotesi come teoricamente potrebbe concretarsi il rapporto Stato-Regione in materia di programmazione.

Rilevato come sia oggi estremamente importante considerare superato il momento della crisi di identità delle Regioni in Italia, sì da evitare il grave handicap che tale crisi potrebbe portare al soggetto politico Regione, proprio in rapporto alla programmazione economica, lo studioso sostiene che il rapporto tra la Regione e lo Stato potrebbe instaurarsi nei termini di franchigie, in termini contrattuali o in termini di organicità. Un rapporto in termini di franchigie finirebbe con l'utilizzare pienamente il dettato dell'articolo 117 della Costituzione, lasciando alla Regione ampia e completa libertà e sovranità nei campi di propria competenza, con il sostanziale difetto di una non improbabile disorganicità d'intervento e di azione politica che finirebbe, per taluni molto importanti aspetti dell'intervento regionale, col riprodurre carenze e disgregamenti tipici dell'azione statale, come si è ripetutamente rilevato; anche se, come aspetto positivo, potrebbe verificarsi, per certi verso almeno, una completa sottrazione dell'autonomia politica della Regione da ogni velleità di condizionamento del potere centrale.

Un rapporto di tipo contrattuale che ovvierebbe almeno per larga parte all'inconveniente della disorganicità degli interventi consentendo un incontro intersettoriale, recherebbe con sé il difetto tipico di ogni rapporto contrattuale, dovendosi misurare in esso l'effettivo potere di contrattazione, con un'evidente prevedibile prevalenza statuale, e con il rischio di accrescere anche su questo piano i già esistenti squilibri tra Regioni più sviluppate e forti, e Regioni meno dotate di poteri di contrattazione.

L'organizzazione organica nei rapporti tra Regione e Stato, con il contributo dialettico delle Regioni nell'accettazione unitaria mediata sui presupposti di una cultura nazionale posta in essere nelle previsioni di uno schema di sviluppo nazionale, riconosce ovviamente al Parlamento una funzione di preminenza, automaticamente affidandogli la interpretazione di una superiore volontà nazionale, prevalente rispetto a volontà regionali, ritenute di livello inferiore. Ammettendo questo sistema come quello schematicamente e forse anche concettualmente migliore, si fa rilevare però il pericolo sostanziale di una non troppo latente componente paternalistica, impregnata di quel pericoloso centrali-

smo burocratico che proprio si è voluto evitare con la costituzione dell'Ente Regione.

In questo quadro, nel rapporto Regione e programmazione, il centralismo che si tenta di ridimensionare con una nuova organizzazione dei rapporti tra Stato e Regione si riprospetterebbe attraverso al piano nazionale, divenendo lo Stato in concreto Consiglio di Amministrazione di uno sviluppo che soltanto nella sua fase, pur importante, dell'impostazione politica nazionale ed interregionale, giustifica un tale tipo di intervento. Vi è peraltro chi sostiene come debba, allo stato attuale dei fatti e delle coerenti previsioni, considerarsi la Regione quale esclusivo Ente di programmazione, limitato ad effettivi e concreti poteri, chiaramente identificati, quali quelli della realizzazione infrastrutturale, e di sia pure importanti vitali servizi quali la sanità, l'assistenza pubblica e pochi altri. La Regione sarebbe per altri aspetti addirittura, non esclusi settori di propria indiscutibile potestà legislativa, strumento di coordinamento e di incentivazione. Tutto ciò partendo evidentemente dal presupposto dell'estremamente ridotta capacità di prelievo fiscale e dall'impossibilità di manovra del credito. Il che è un grosso problema che richiede un discorso a parte, al quale la montagna è pure interessata.

Qui si può solo accennare ad un discorso sulle finanziarie pubbliche previste e largamente accettate quali strumenti operativi della Regione e alle aziende o consorzi da costituirsi. Per compiutezza di trattazione rilevo a questo punto che potrebbe forse anche rivedersi ed approfondirsi la proposta di parte socialista di una radicale revisione della filosofia istituzionale delle Casse di Risparmio (che non poco denaro, particolarmente sudato, raccolgono anche in montagna), idonea a farle divenire strumenti finanziari della pubblica amministrazione regionale; ma a mio avviso questi sono aspetti complementari di un problema di fondo che è, in tema di programmazione, un effettivo problema di potere.

Potere che, a Regioni costituite, nel suo aspetto decisionale, oggi si accentra nella struttura regionale, e che deve essere esercitato con la partcipazione diretta di tutte quelle forze che costituiscono il tessuto sociale ed economico della Regione, con assoluta esclusione di ogni condizionamento corporativistico, ma con un apporto collaborativo che sostanzialmente può recare modificazioni ai rapporti di potere, per il suo esercizio, che dev'essere però proprio dell'organo responsabile.

Tali modificazioni potranno verosimilmente portare alla soluzione dell'attuale condizione di crisi e di stasi, certo perniciosa,

in tema di programmazione dello sviluppo nazionale e regionale.

Sono, come ho detto, questi gli aspetti di una problematica comune all'Ente Regione, che purtroppo, appesantita da un insieme complesso di altri problemi di funzionalità e di organizzazione, pone di fronte agli amministratori regionali un momento di estrema responsabile delicatezza.

In questo contesto esattamente si inquadra il problema dello sviluppo della montagna, che è in fondo lo sviluppo di una società nella società. Una società distinta dalla società industriale, urbana, ed aggiungerei anche, almeno per quanto riguarda l'arco alpino, spesso distinta anche dalla società rurale, ricca di problemi anch'essa ma più identificati e più facilmente ragguagliabili ai canoni di un'economia classica, che soprattutto possono contare su una strumentazione collaudata, se pure ampiamente perfettibile.

La società montana pone oggi al Paese, e più direttamente alla Regione, anzitutto una esigenza di riconoscimento e conseguentemente una necessità di conoscenza e di studio dei propri mali, che è stata riservata finora, nella sua globalità, agli Enti locali. Il materiale di studio non manca: basta conoscerlo, utilizzarlo, servirsene.

Va riaffermata la necessità di ricerca di una dimensione territoriale idonea, escludendosi per la fatta esperienza e per opportunità tecnica, quella nazionale. Ciò non significa assolutamente che lo Stato non abbia sentito attraverso ai suoi Governi democratici e al Parlamento l'ansia e l'urgenza di un intervento che si è manifestato relativamente idoneo alle origini, nel 1952, con la prima legge per la montagna, meglio per il territorio montano, decelerando successivamente, non mantenendo appieno il contatto con una realtà in rapida evoluzione. Ciò a mio sommesso avviso è accaduto sia per la costituzionale incapacità dello Stato ad adeguare i propri strumenti e mezzi di intervento a realtà così differenziate, sia perché si è continuato su linee di impostazione operative accentrate in una direzione generale del Ministero dell'Agricoltura, forse supponendo che denominando la stessa « Direzione Generale per l'Economia Montana e le Foreste », ciò bastasse a specializzare in nuove funzioni e attribuzioni il personale di un Corpo di Polizia paramilitare, non adeguando comunque e non fornendo gli strumenti operativi necessari e indispensabili a compiti nuovi, a parte dei quali pure avrebbe potuto attendere quella « Forestale », alla quale non può mancare un cenno di riconoscimento, e che nel settore specificamente suo,

quello forestale appunto, attribuito ora alla Regione, potrà assumere, a mio parere, un ruolo non secondario.

La conferma del mio assunto è data in concreto dalla assai migliore aderenza alle esigenze dell'economia montana delle norme legislative sulle aree depresse del Centro Nord, che anche sul piano della indicazione politica fanno capo a un Comitato di Ministri privo direi di una « tradizione » condizionante. D'altra parte la legislazione sulla montagna ha sempre esplicitamente indirizzato i suoi interventi al settore della difesa idrogeologica tramite la bonifica montana, e al settore agricolo.

Tutti loro sanno, per essere stati diretti partecipi e protagonisti, le battaglie che per la modifica di questa legislazione si è condotta in seno all'UNCEM, e della quale i convegni di Torino sono stati sempre momenti pionieristici, vivaci e costruttivi. Orbene mi paiono altrettanto significative ed eloquenti due considerazioni che si possono trarre da questo passato. La prima che se un interlocutore vi è stato nei confronti di Governo, Parlamento e Ministero dell'Agricoltura questo è stato l'Unione dei Comuni e degli Enti Montani, ossia una associazione unitaria di Enti Locali, testimonianza di una maggiore e profonda conoscenza della problematica stessa. Da non sottovalutare d'altronde a questo proposito la realtà rappresentata dalla già richiamata proposta di legge di cui l'UNCEM si è fatta promotrice, che ha raccolto il consenso e la sottoscrizione di numerosi parlamentari, fra i quali spiccano uomini di grande prestigio, con il sostanziale accordo dei vari gruppi, rispetto ad una iniziativa ministeriale, di carattere meramente interlocutorio, anche se in certa misura di indubbio rilievo, ancorata ad indirizzi di politica per la montagna accettati oggi con entusiasmo e come risolutivo, soltanto da chi si lascia guidare dalla preoccupazione di non muovere le acque.

Altra considerazione è la valutazione positiva venuta largamente da ogni settore dello schieramento politico, di quella legislazione sulle aree depresse del Centro Nord, frutto di un coordinato lavoro interministeriale, focalizzato da quel sincero amico della montagna che fu il compianto Ministro Giulio Pastore, montanaro egli stesso, alla cui memoria rivolgo, interprete certo di tutti loro, un pensiero di riverente riconoscenza.

Di questa legislazione sufficientemente « rivoluzionaria » che ha affidato sin dal 1966 chiari e specifici compiti all'Ente Regione, in una visione prospettica che in quel momento significava soprattutto fede nell'avvenire della montagna anche attraverso all'ordinamento regionale, concordemente abbiamo però lamentato la carenza finanziaria.

Tutto questo mi pare possa significare conferma di una purtroppo non tanto diffusa convinzione, quella che nulla nasce improvvisamente, per eccezionale intuizione, senza strumenti e mezzi, mentre valida, anche per gli aspetti meno positivi, rimane sempre la esperienza del lavoro compiuto.

Esperienza che deve portare la Regione ad evitare gli errori lamentati in passato. Sulle precise prospettive operative che in questo settore si pongono all'Ente Regione sentiremo oggi in concreto dettaglio un altro relatore, competente quanto modesto, Edoardo Martinengo, prezioso collaboratore; mentre altrettanto utile ci sarà la testimonianza del lavoro che, sia pure in una diversa prospettiva di ordinamento, è stato impostato ed avviato per la montagna dalla Regione a statuto speciale del Trentino Alto Adige, attraverso alla voce dell'appassionato e sagace assessore regionale Enrico Pancheri.

Rimane tuttavia importante la individuazione di una volontà politica che può scaturire nel dibattito da questa mia relazione introduttiva, e che dovrà maturarsi in sede di discussione: quella di affrontare infine con idoneo mezzo programmatico i problemi della montagna a livello regionale, in modo specifico, anche se non avulso da un contesto programmatorio generale.

Ciò presuppone indubbiamente una scelta politica nella impostazione metodologica e in quella degli strumenti, parallele a quelle che su piano regionale dovranno farsi in tema di programmazione economica di sviluppo.

Se la Regione nel suo interno, pure partendo dal presupposto della stretta e doverosa osservanza dell'attuale dettato costituzionale, dovesse articolare la propria attività legislativa secondo la rigorosa elencazione di competenze dell'articolo 117, senza più ampio respiro, come se non fosse trascorso quasi un quarto di secolo dal dettato costituzionale, e più ancora se su di esso dovesse limitarsi nello strutturare la propria attività amministrativa, sarebbe veramente la morte economico-sociale della montagna, l'abbandono della montagna e dei montanari da parte dei pubblici poteri, disattendendo nella stretta supina osservanza interpretativa dell'invecchiata norma costituzionale l'altrettanto fondamentale principio costituzionale che prevede, con carattere di permanente dinamica attualità, interventi in favore delle zone montane.

Ho prima parlato di società montana: voglio brevemente tornare su questo concetto, per evidenziarne un aspetto che mi pare sostanziale.

Non voglio rubare il mestiere ad alcuno facendo soltanto

un po' di esame del significato di certe espressioni. Ma se per società urbana o società rurale si intende, come si intende, un insieme di uomini, di valori e di principi, in altro più prezioso e forse più preciso termine, una civiltà, legata all'ambiente rurale o della terra o all'ambiente urbano del tessuto di città e metropoli e megalopoli, allora dobbiamo pure accettare il termine di « società montana », che significa civiltà di uomini, di valori e di principi, di storia, di tradizione, di cultura, di costume, di architettura, di turismo ricettivo, inseriti nell'ambiente montano, che non è urbano e non è rurale. Mentre immediatamente percettibile appare la prima negazione forse riesce meno agevole il comprendere l'affermazione che l'ambiente montano non è rurale. Qui sta il punto focale dell'intero problema: mentre meno comprensibile poteva apparire tale affermazione nei tempi in cui civiltà urbana e civiltà rurale erano giustificate come alternativa di due situazioni che andavano delineandosi con il formarsi dei grandi centri urbani, per cui finiva con l'intendersi come « contado » tutto ciò che non era città, oggi la differenziazione si impone nel rispetto della realtà di un diverso modo di vivere in relazione ed in funzione dell'ambiente ecologico.

Anche per questo, dire, in termini di una moderna o soltanto attuale cultura, agricoltura e foreste, più non significa dire montagna. Dire montagna vuol dire qualcosa di diverso, che implica una caratterizzazione particolare oltrechè ambientale, sociale, umana ed economica. E dovrà essere proprio la Regione a fare giustizia, in una visione aperta e programmatica, per la quale del resto esistono concrete premesse. È stata proprio la montagna, infatti, a sentire per prima, nel travaglio di una esperienza post-bellica, la necessità di articolare la propria situazione e il proprio assetto territoriale su una base più larga degli angusti confini territoriali comunali. Ciò è evidente, non per un capriccio ma per adattare talune prime modeste impostazioni amministrative alla misura dei problemi che si pongono ad un livello territoriale più ampio, che sta fra il Comune e la circoscrizione provinciale. Questa aspirazione, sanzionata poi nella legge costitutiva dei Consigli di Valle o Comunità Montane del 10 giugno 1955, n. 987 viene del resto ripresa, per riconosciute esigenze di operatività, da altre leggi dello Stato; ed è sufficiente ricordare al riguardo le leggi che prevedono i Consorzi di Bacino Imbrifero Montano, mentre sia pure in una prospettiva diversa, sin dagli anni trenta altra testimonianza veniva dalla istituzione dei Comprensori di Bonifica Montana. Questa stessa individuazione comprensoriale, ed in particolare quella dei Consigli di Valle, Con-

sorzi amministrativi che differiscono sostanzialmente dai classici consorzi tra Comuni, proprio per la generalizzazione indefinita in termini particolari, dei propri scopi, più largamente individuati nello « sviluppo economico e sociale » delle popolazioni dei territori rappresentati, sono ulteriore riprova di quel qualcosa di nuovo che si è venuto manifestando nell'ambito della montagna italiana, potenzialmente anticipatrice di un assetto nuovo. Tutti noi sappiamo peraltro, quanto poco credito, al di là dell'atto costitutivo parlamentare, i Consigli di Valle o le Comunità Montane abbiano goduto presso le autorità centrali, e in particolare presso certi ambienti di certi ministeri che vedevano in questi Consigli di Valle una forma di « concorrenza sleale », quasi una rivolta della montagna contro le tradizionali strutture dello Stato.

Ed allora mi pare che siano più che sufficienti le considerazioni sin qui esposte in questo mio ormai lungo intervento, in favore di un tipo ben identificato d'intervento della Regione nei confronti delle popolazioni e del territorio montano.

Chiaro è che la Regione dovrà quindi occuparsi anche, ma non solo, di quella agricoltura che ancora resiste sulla montagna regionale; chiaro è altrettanto che il discorso delle foreste è argomento che rientra nella valorizzazione di una economia che sull'aspetto forestale fonda di norma uno degli elementi preminenti. Ed a questo riguardo mi sia consentita una parentesi, dalla quale esula ogni motivo polemico. Al momento della approvazione parlamentare della legge finanziaria 16 maggio 1970 n. 281 sulle Regioni, si manifestò una minore fiducia nelle Regioni, chiedendo di sopprimere le norme contenute negli articoli 11 e 17 che prevedono come il patrimonio forestale demaniale, demandato alle Regioni, debba considerarsi indisponibile ed inalienabile, ritenendo questo pericoloso e dannoso: e le polemiche giornalistiche furono piuttosto vivaci.

Ora se da un lato ritengo sia da riconoscere in quanti hanno nutrito tale senso di sfiducia una intenzione onesta ed una preoccupazione affettiva di mantenere al nostro Paese un patrimonio forestale che, pur nella sua modestia, rappresenta tuttavia un saldo elemento nel quadro dell'economia della montagna e della difesa del suolo dalle erosioni e dalle conseguenti alluvioni, è doveroso rilevare che preoccupazione e sfiducia debbono essere tenute in considerazione dall'amministratore regionale, senza che peraltro esse suonino giudizio preventivo di condanna, che sarebbe pericoloso sintomo di un avvio di rapporti tra Stato e Regione non conforme a quello spirito collaborativo cui, nella specifica materia, come mio pensiero personale, ho più avanti fatto. Collabora-

zione che sono sicuro non mancherà, poiché ritengo che il manifestato preoccupato dissenso in fondo è testimonianza di amore e di interesse, riconosciuto ed apprezzato, ad un aspetto del patrimonio nazionale, che penso di poter senz'altro affermare la Regione amerà in altrettale misura, difendendolo e potenziandolo, certo non devastandolo o distruggendolo.

Signori,

So di essere stato eccessivamente lungo. Mi perdonino.

Per le mutate mie attribuzioni di servizio pubblico potrebbe essere questa l'ultima occasione di intrattenermi, con diretta responsabilità, in questi convegni annuali che per amore della montagna, e dei montanari soprattutto, ho voluto, quale assessore alla montagna torinese, nello spirito, caro Presidente dell'UNCEM, schiettamente sincero e cordiale di collaborazione, con loro, che hanno dimostrata tanta pazienza; anche per questo conto sul cortese, comprensivo, generoso perdono.

E chiudo affermando, con Meuccio Ruini, presidente della Commissione dei 75, che quella della Regione è « l'innovazione più profonda introdotta dalla Costituzione ».

Possa la montagna italiana, possano i montanari con piena personale dignità di cittadini, in essa veramente rinascere!

Ci aiuti Dio ad essere partecipi e protagonisti di questa rinascita, per il bene della Patria.

PROSPETTIVE PER LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

di EDOARDO MARTINENGO

L'argomento che forma oggetto del nostro dibattito odierno è per Loro che ne saranno protagonisti, e per me che ho l'incarico di pronunciare le battute iniziali di questo incontro, di grande importanza. Di estrema importanza per noi, uomini che operiamo nel settore della montagna, e per la montagna in se stessa.

Dopo la brillante relazione che abbiamo sentito pronunciare stamane a Palazzo Madama dall'avv. Oberto, dopo la interessante esposizione dell'amico Comm. Pancheri, che ci ha portato l'esperienza di una Regione a statuto speciale, spetta ora a noi discutere di quelle che saranno, in concreto, le prospettive della montagna nell'ambito delle Regioni a statuto ordinario.

Ed è, come dicevo, un discorso non facile soprattutto perché grava di una responsabilità grande, vorrei dire molto grande, proprio molti uomini che fino a ieri hanno dimostrato in sede di dibattito e di studi interesse e apprensione per le sorti della montagna italiana e che oggi si trovano a dover mettere a punto essi stessi, a livello regionale, gli strumenti che potranno consentire alla montagna di rinascere. Se in linea teorica il discorso per noi può rivelarsi di esemplare chiarezza sulla realizzazione pratica delle nuove prospettive della montagna certo incombono pericoli e difficoltà non lievi.

Si tratta in breve di dire come e con quali strumenti la montagna può inserirsi nell'ordinamento regionale. Il che, al limite, vorrei dire potrebbe riuscire più facile se si partisse da una situazione confusa, un poco, e certamente non esattamente delineata che le Regioni anche in questa materia oggi si trovano ad affron-

tare. Tutti loro conoscono, e non sto a dilungarmi su questo aspetto della questione, quali siano le competenze che la Costituzione demanda all'Ente Regionale. Sono competenze che interessano veramente da vicino, sul piano legislativo e sul conseguente piano amministrativo, i temi che costituiscono quella problematica montana della quale tante volte, anche in questa sede torinese, abbiamo più o meno vivacemente discusso.

Ci sono tra queste competenze l'agricoltura e le foreste, il turismo, i lavori pubblici di interesse regionale, l'artigianato, l'istruzione professionale, tutti elementi che, con certezza, concorrono a costituire il problema della montagna. Ed allora può essere facile il pensare ad una prospettiva finalmente felice nella soluzione di questo problema, senonché è mio pensiero che sia anche grosso il rischio che noi corriamo di fare della Regione un piccolo Stato, cioè di modellare la strutturazione dell'Ente Regionale sull'esempio statale, il che potrebbe significare la verifica in piccolo di tutti quegli aspetti negativi che abbiamo per tanti anni lamentato. Tuttavia in questa posizione pessimistica mi pare che l'aspetto positivo che noi dobbiamo cogliere è quello di un certo sollievo rispetto alle discussioni che abbiamo portato innanzi sinora in materia di organizzazione e di sviluppo della montagna italiana.

I nostri dibattiti ponevano sempre l'accento sui problemi di più montagne, sui problemi della montagna alpina, su quelli della montagna appenninica e delle isole. Vale a dire che fino a ieri, discutendo di queste cose, la nostra preoccupazione era quella di avere di fronte a noi l'Italia nella sua lunghezza, nella sua interezza, nella sua complessità orografica e nella sua complessa problematica montana.

Oggi, pensando alla soluzione dei propri problemi montani a livello regionale, ebbene, questa visione preoccupa assai meno. Ciò perché ciascuno di noi, impegnato nella propria Regione alla soluzione di questi problemi, avrà di fronte a sé un panorama abbastanza uniforme ed omogeneo e tale da consentire una certa impostazione a livello organizzativo e di intervento, senza la preoccupazione che quello che può essere utile ed interessante per il Piemonte possa non esserlo od essere addirittura negativo per certe Regioni appenniniche o meridionali.

Ma tutto questo pur essendo una nota lieta nel pessimismo, evidentemente non basta a dare quelle indicazioni che sono in questo momento necessarie all'Ente Regionale: il quale Ente Regionale, oggi, in tema di montagna, a che cosa si trova di fronte? Si trova di fronte ad un proprio territorio, ricco nella zona



Londra: Gli stati generali d'Europa. La consegna della bandiera dell'Europa dal Borgomastro di Berlino al Sindaco di Londra



Alcuni rappresentanti dell'UNCEM agli Stati generali *(Foto sopra, da sinistra, prof. Rotini, on. Ghio, avv. Leonardi, dr. Bortolani — foto sotto, il Segretario generale con la delegazione della Camera di Commercio di Rieti)*



montana di certi particolari problemi, che pur avendo in tutto il Paese un comune sottofondo, hanno tuttavia una specificazione ed una diversificazione abbastanza netta ed abbastanza delineata in ogni singola Regione.

Si trova di fronte ad una organizzazione di questa montagna incentrata su enti comprensoriali di varia natura che, come ricordava giustamente l'avv. Oberto stamattina, non sono sorti così per un volere od un desiderio di coloro che di questi problemi si sono occupati, ma per esplicito dettato e riferimento di varie leggi dello Stato. Possiamo trovarci d'accordo, ritengo, nel dire che in ciascuna Regione e in ciascuna situazione montana questi strumenti operativi sono nati a seconda delle esigenze, a seconda delle possibilità. Così nelle regioni dell'Italia centrale hanno avuto maggiore possibilità di svilupparsi e di inserirsi nel tessuto connettivo stesso della problematica della montagna, del suo sviluppo e della sua economia, i consorzi di bonifica montana. Nell'Italia settentrionale, nella regiona alpina, hanno avuto maggiore possibilità di affermazione i Consigli di Valle o Comunità montane, non tanto per una autonoma scelta delle stesse popolazioni montane, quanto per l'esigenza di adeguarsi a certe situazioni ed a certe realtà.

Aggiungiamo a questi i Consorzi di bacino imbrifero montano, che ovviamente non potevano sorgere in tutta Italia, ma che sono sorti là dove certe situazioni lo consentivano, là dove c'era un supporto di base che ne rendeva necessaria possibile ed utile la presenza.

Ciò che oggi con serenità possiamo dire è che tutte queste strutture che sono nate sulla montagna sono nate soltanto e soprattutto per l'esigenza di fare qualche cosa per risolverne i problemi.

Dicevamo dunque che la Regione si trova davanti un proprio territorio montano, una propria organizzazione strutturale che ha in comune una dimensione, quella comprensoriale, che ha dato in sostanza buona prova come scelta quantitativa di territorio nelle varie situazioni e nelle varie prospettive italiane. Accanto a ciò stanno di fronte alla Regione una legislazione superata ormai nella sua impostazione normativa e defunta, se così possiamo dire, nei suoi aspetti finanziari dalla fine del 1968, ed ancora alcune prospettive di rinnovo di questa legislazione che oggi stanno percorrendo i loro iter parlamentari con una certa preoccupante lentezza.

Molti di Loro sono stati presenti lo scorso anno qui in occasione del 6° Convegno e certamente ricordano la discussione

vivace che si ebbe proprio sulla materia del rinnovo della legislazione per la montagna. Rinnovo che ha seguito, come si diceva, un certo iter. Si è raggiunta quella confluenza, qui lo scorso anno auspicata, tra il disegno di legge governativo ed il disegno di legge presentato da alcuni parlamentari (primo firmatario il Sen. Mazzoli) ed oggi questo incontro è all'esame di un Comitato ristretto della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati.

Vi è d'altra parte una proposta di legge-ponte, una proposta di natura finanziaria già presentata alle Camere e la cui approvazione, a quanto si dice, non dovrebbe tardare.

Si tratta di una situazione come si vede ancora confusa, nel senso che abbiamo atteso due anni per vedere riproporre al Parlamento una legge-ponte, anche se la relazione che l'accompagna impegna il Governo a continuare e ad approfondire l'esame per una legge organica quale noi auspicammo lo scorso anno. Mi pare di non svelare dei grossi segreti dicendo che pare sia anche pronto un documento che sulla scorta appunto di questo incontro legislativo dovrebbe tenere conto anche della nuova presenza regionale. A questo punto la situazione mi sembra sia appesantita dal fatto che vi è quel famoso termine di due anni, entro il quale ii Governo deve provvedere, con propri decreti delegati, al trapasso alle Regioni a statuto ordinario di tutta una certa competenza di materie nella quale rientra quella relativa all'agricoltura e foreste che ancora oggi è l'elemento dominante, con il Ministero al quale fa capo, della legislazione per la montagna.

In una situazione come questa parlare delle prospettive della montagna in seno all'ordinamento regionale certo propone alcuni pesanti interrogativi che avranno modo di trovare risposta soltanto nella volontà politica di soluzione di questi problemi da parte degli Enti regionali. Non vorrei avere fatto una affermazione troppo azzardata, ma ritengo di non essere molto lontano dal vero nel considerare questa necessità di volontà politica come l'elemento primo indispensabile all'avvio di un qualsiasi serio discorso. Io d'altra parte non ho alcuna ragione di dubitare che esista nelle Regioni questa volontà politica; vorrei dire che può esistere in una misura più o meno accentuata a seconda di come e di quanto i problemi della montagna hanno influenza e peso sulle singole Regioni. E d'altra parte questo è uno di quegli aspetti positivi cui accennavo poc'anzi che veramente ci consente di dire che su piano regionale ciascuno debba in questo mo-

mento e d'ora in poi assumersi la responsabilità di operare in favore della montagna in un certo od in cert'altro modo.

Potremo a questo punto ancora addirittura fare un passo indietro e considerare se esista o non esista in tutte le Regioni italiane un problema della montagna. Può sembrare una affermazione paradossale per noi che siamo qui ad occuparci di queste cose, tuttavia poniamola nella rosa delle prospettive. Aggiungo che non a caso ho fatto questa affermazione, perché, malauguratamente, nel nostro Paese, anche in settori come quello dell'interessamento degli uomini politici, degli scienziati, degli amministratori non si sfugge, di norma, a quella che è la moda del giorno.

Lamentavo questa mia preoccupazione già due anni fa in un intervento alla Giornata della Montagna che si tiene in occasione della fiera di Verona, e facevo presente, in quella sede, come l'esplosione dell'interesse intorno al piano Mansholt, che allora era la novità del giorno, e la giustificata legittima apprensione destata dalle alluvioni del 1966 e del 1968 avessero portato un poco a dimenticare il problema di fondo economico-sociale della montagna per porre all'attenzione degli uomini politici, degli amministratori, degli scienziati e dei tecnici gli aspetti settoriali del piano Mansholt ed il grosso, enorme, giustificato problema della difesa del suolo e della conservazione idrogeologica. Ebbene, oggi, tramontato un pochino il discorso sul piano Mansholt e direi tramontato anche un po', perché grazie a Dio da qualche tempo non abbiamo alluvioni, il problema della conservazione del suolo e della difesa idrogeologica, pare venire alla ribalta — e del resto è legittimo anche questo perché siamo nell'anno a ciò dedicato dal Consiglio d'Europa — con evidenza, in maniera massiccia, il problema della conservazione della natura.

Sono stato presente come molti di Loro al Convegno internazionale di Madesimo, Convegno che si è tenuto in una delle valli più spiccatamente montane del nostro arco alpino, la Valtellina: ebbene, in quell'incontro, al quale partecipavano, oltreché i responsabili a livello burocratico centrale e periferico della politica della montagna, anche uomini di grande cultura e di grande interesse per questi problemi della montagna, ebbene, dicevo, in questa occasione di Madesimo il discorso è stato rivolto, direi con esclusività, al problema della conservazione della natura, al punto che vi è stata una proposta, che veniva da un uomo di scienza, di trasformare la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste in una Direzione generale per la difesa del

patrimonio naturale. Che questa non sia stata una sortita casuale è peraltro confermato dal fatto che si è ancora più recentemente ripetuta in un Convegno svoltosi su analoghi temi a Pavia. Ora, lantana da me evidentemente l'idea di sottovalutare l'importanza della conservazione della natura, del piano Mansholt e della difesa idrogeologica e della conservazione del terreno, vorrei soltanto sommessamente rilevare come tutti questi aspetti che dianzi abbiamo citato sono in fondo un qualche cosa che noi facciamo, o vorremmo fare, o cerchiamo di fare in funzione dell'uomo, in funzione dell'uomo che vive sulla montagna o di quello che vive in pianura e sale alla montagna per trarre da essa quei benefici morali e materiali che può dare.

Ed allora mi sembra sia quanto meno opportuno non perdere di vista il discorso finale che è il discorso del miglioramento della vita dell'uomo; noi vogliamo conservare questa natura perché l'uomo ne possa godere, perché sarebbe assurdo prescindere da questa impostazione e conservarla così, per averla come un museo a disposizione forse degli abitanti degli altri pianeti, quando vorranno degnarsi di venire a vederla, se esistono. Così, in questa prospettiva di moda che si segue, non vorrei che il discorso di fondo del problema economico-sociale della montagna italiana venisse ad un certo punto relegato in un piano secondario che non merita, anche se si può comprendere se non giustificare il tentativo della Direzione Generale delle Foreste di darsi un nuovo contenuto nazionale con la scoperta del grave, ma quanto annoso, problema della conservazione della natura e dell'impellente bisogno che abbiamo di parchi naturali da realizzare possibilmente nelle foreste demaniali.

Per cui sintetizzando vorrei dire a monte di tutto il nostro discorso la certezza che esista un problema della montagna e la necessità che esista una volontà politica di risolverlo, non solo, ma esigenza inoltre che esista chiarezza di idee sugli obiettivi che si vogliono raggiungere.

A me pare che sostanzialmente questo obiettivo che si vuole raggiungere possa riassumersi in una frase, in una aspirazione, che è quella di avere in Italia una montagna viva, il che vuol dire non piangere le lacrime che abbiamo visto scorrere sugli occhi della grande stampa e di grandi uomini di scienza su certe forme di spopolamento legittimo, a mio modo di vedere, perché in coscienza non possiamo imporre a nessuno di vivere là dove non esistono condizioni di vita o di abitabilità, ma voglia significare avere una montagna abitata da quel certo presidio umano che ne consenta la vita, la difesa, l'utilizzo delle risorse che

sono ancora molte, che servono al Paese in questo momento di necessità, di sforzo produttivo, per uno sviluppo che vogliamo tutti insieme programmare.

Ora se noi ci poniamo, o meglio se le Regioni si pongono, questo obiettivo, evidentemente il discorso non può essere soltanto quello della conservazione della natura, né della difesa del suolo, che sono elementi straordinariamente importanti, ma complementari a quello che si pone con maggiore crudezza ed evidenza; quello di consentire sui monti la vita al presidio umano, il che significa in altri termini rispettare ancora una volta la Costituzione, intervenire con aiuti nelle zone montane, pagare un debito a queste popolazioni che svolgono sulle montagne un servizio; significa ancora dare a questa gente possibilità di vita, possibilità di un reddito decente, una istruzione professionale, in ultima analisi, una vera dignità umana.

Se accettiamo come valida questa impostazione, se questo è il problema che le Regioni si trovano di fronte e se questo è il problema che le Regioni vogliono risolvere, allora il discorso può effettivamente farsi concreto.

A questo punto è necessario fare una serie di ipotesi: la prima che noi possiamo avanzare è chiederci che cosa farà il Parlamento a proposito della montagna. La più facile delle prospettive è quella che entro un ragionevole lasso di tempo vada in porto la proposta di legge, che mi pare sia firmata dall'On. Della Briotta e da altri parlamentari, che prevede uno stanziamento di 64 miliardi per gli anni 1969-1970 e 1971 a rifinanziamento della vecchia legge 991 con qualche leggera variante di non grande o comunque di non determinante importanza. Se sarà così ci troviamo di fronte all'organizzazione periferica del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, che riavrà in mano uno strumento legislativo rifinanziato e riprenderà un certo discorso di lavoro nella direzione da molti anni ormai consueta. Questi uomini riprenderanno a lavorare e lo faranno nel nome e per conto del loro Ministero, nel nome e per conto dello Stato, almeno per due anni ancora, salvo che questo nostro apparato statale non sia in grado di darci con una tempestività maggiore di quella prevista quei decreti delegati che dovrebbero passare funzioni e strutture in questo settore all'Ente Regione.

Io non ci spero molto, personalmente, e ritengo che questo nuovo ossigeno dato alla montagna verrà utilizzato secondo la normale prassi attraverso gli organi del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

Parallelamente, secondo gli impegni assunti dal Governo e

riecheggiati anche nel discorso programmatico dell'O.nle Colombo noi troveremo il Parlamento alle prese con un documento che il Comitato ristretto della Commissione Agricoltura della Camera sta esaminando.

Che cosa ne può uscire? Ne può uscire una normativa che tenga o meno conto della variante intervenuta nell'impostazione dell'ordinamento nazionale, ovverossia dell'avvenuta realizzazione delle Regioni a statuto ordinario.

In ultima analisi ne dovrebbe scaturire una legge quadro o cornice che dir si voglia che presumibilmente dovrebbe entrare in vigore dopo il 1971. Questa potrebbe allora condizionare o comunque determinare anche il contenuto di quel decreto delegato che si occuperà di questa materia per il passaggio delle funzioni all'Ente Regione.

Che cosa succederà in questa direzione non lo sappiamo. Sarebbe tuttavia opportuno che, tenuta presente questa ipotesi, l'azione dell'UNCEM si facesse incisiva almeno quanto lo è stata nella promozione di quel disegno di legge che oggi è appunto all'esame della Camera, affinché si tenga in conto la nuova realtà regionale.

Supponendo che questa ipotesi possa verificarsi, allora noi avremo un certo discorso che verrà portato avanti, in materia di foreste e di economia montana, attraverso la vecchia legge 991 rifinanziata e una legge-quadro, che entro il momento del passaggio delle competenze di questa materia alle Regioni, dovrebbe prevedere appunto quelle direttive di carattere nazionale alle quali le Regioni al momento di legiferare per la loro circoscrizione territoriale dovrebbero fare riferimento.

Ora, supponendo che tutto ciò si verifichi, le Regioni dovrebbero venire a trovarsi di fronte ad una legge-quadro di carattere nazionale che indicherà certe direttive di politica per la montagna, alla possibilità di contare su certi stanziamenti ed alla necessità di promulgare una legge per l'utilizzo di questi fondi.

Ma quale sarà il contenuto della legge quadro? Ricalcherà essa l'impostazione della legge 991 o accoglierà i principi un poco rivoluzionari, rispetto al passato, contenuti nel progetto di legge Mazzoli? Se si avvererà la prima ipotesi, in considerazione del fatto che accanto alle competenze verranno con ogni probabilità assegnate alla Regione le organizzazioni periferiche dell'attuale Ministero dell'Agricoltura e Foreste, allora non ci saranno problemi, le cose continueranno come prima, forse con la possibilità di adeguare maggiormente determinate norme alle esigenze della montagna regionale con tutto ciò che di buono e di cattivo abbia-

mo da anni detto dell'attuale legislazione sulla montagna. Se si verificherà invece la seconda possibilità, ovverossia se in questa legge quadro verranno tenuti presenti i concetti che ispirano il progetto di legge Mazzoli, allora il discorso cambierà notevolmente. Nel primo caso, cioè, avremmo semplicemente trasportato le competenze da Roma a Torino, a Milano, a Genova, a Bologna, nel secondo caso avremmo veramente delle nuove prospettive per la montagna.

Soffermiamoci ancora un attimo sul primo caso: in questa eventualità saranno trasferite alle Regioni e le competenze e la struttura burocratica operativa, per cui, vorrei dire, nessun problema. Nell'ambito di un certo Assessorato all'Agricoltura e alle Foreste esisterà un settore forestale, al quale verrà demandata, probabilmente, l'applicazione della legge regionale in favore della montagna, che ricalcherà, sia pure con gli adattamenti necessari alle realtà della Regione, la legge 991 di venerata memoria.

È questo il discorso più semplice che ci porterebbe però indietro di venti anni. Ma se non sarà così, se le direttive legislative di carattere nazionale, quelle che metteranno la Regione nella condizione di fare una seria legge in favore dei territori montani, lasceranno a questa una libertà sufficiente per adeguare veramente la legislazione alle esigenze della montagna, allora il discorso si fa veramente assai diverso e complesso, investendo più in profondità e con più impegno la stessa strutturazione dell'organismo regionale.

Facciamo allora l'altra ipotesi, quella che noi preferiremmo vedere verificata, quella che vedrebbe la Regione libera di darsi, e di dare ai suoi cittadini, una legge per la montagna veramente idonea ed utile ad affrontarne e risolverne i problemi sul piano regionale. A questo punto si porrebbero, nettamente, due tipi di prospettive: da un lato quella del lavoro nel settore forestale, strettamente inteso, dall'altro quella dell'intervento nel settore dell'economia montana.

Il primo aspetto, risolto su piano legislativo, non dovrebbe porre problemi sul piano amministrativo ed esecutivo, in considerazione del fatto che accanto alle competenze verrà presumibilmente assegnata alla Regione anche la stessa struttura burocratico-amministrativa periferica attuale del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, per cui verremmo con ogni probabilità ad avere un corpo regionale forestale che dovrebbe rimanere tale e quale a quello che oggi abbiamo a livello statale. Rimarrebbe invece da affrontare l'altro problema, quello relativo all'aspetto degli interventi in favore dell'economia montana.

Se questo problema lo si vuole affrontare così come lo ha affrontato sinora lo Stato, allora direi che non esiste problema in quanto si addosseranno agli stessi costituenti il Corpo forestale anche i compiti già consueti di assegnare o di determinare mutui e contributi per lo sviluppo di una economia montana, che è lecito pensare verrà intesa ancora come economia agricola. Se invece il discorso vuole farsi in maniera più complessa, più legittima, e vorrei dire, se mi è consentito, più seria, allora lo stesso va affrontato con altri mezzi e in altra maniera.

Ma a questo punto il discorso diventa più chiaramente politico, più chiaramente di scelta, ed in esso si inserisce non soltanto la mera applicazione di una legge in favore della montagna fatta con certi o certi altri criteri, ma tutto il tipo e il sistema di intervento da adottare in ogni materia in favore della montagna.

È evidente che una legge regionale per la montagna non può affrontare tutti i problemi che interessano le competenze della Regione. Ovverossia una legge in favore della montagna non può occuparsi di lavori pubblici, di istruzione professionale, di artigianato, di agricoltura, ma dovrà limitarsi, a mio modo di vedere, a sopperire a quelle lacune che la impostazione generale legislativa regionale nelle varie materie dovesse lasciare scoperte nei territori montani.

Tutto questo ovviamente è già conseguenza di una scelta che decida di non fare una legge per la montagna che tenga conto di tutti questi elementi che compongono la problematica montana, ma che supplisca a quelle lacune che la legislazione regionale normale non potesse risolvere a favore dei territori montani. In altri termini si ripropone il vecchio quesito già posto a livello statale se era o no opportuno fare una unica legge per la montagna che risolvesse tutti i problemi o che tentasse di risolvere tutti i problemi, oppure se non fosse stato il caso, come ricordava già l'avv. Oberto stamattina, di chiedere ad ogni legge un occhio di particolare benevolenza e di particolare aderenza ai problemi della montagna, salvo con una legge apposita, come si diceva, risolvere e saturare le lacune che dovessero presentarsi.

Ora è evidente che se si segue questa impostazione l'affidare la gestione di una legge per la montagna di questo tipo all'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste non sembra la migliore delle soluzioni perché in questa maniera si riprodurrebbe a livello regionale l'inconveniente che già molte volte abbiamo lamentato a livello nazionale.

Quale potrebbe essere allora la soluzione nel quadro della

strutturazione della Regione? La costituzione di un Assessorato alla montagna? Anche qui c'è un problema politico di scelta. Problema che riguarda oltretutto i rapporti tra la Regione e lo Stato e la determinazione che la Regione vorrà assumere riguardo al proprio lavoro ed alla propria impostazione operativa. Certo è che se la Regione si atterrà nella propria strutturazione alla stretta serie di competenze che la Costituzione le demanda, allora appare evidente, quasi inevitabile, veder sorgere tanti Assessorati regionali all'agricoltura e alle foreste, tanti Assessorati regionali all'artigianato, ai lavori pubblici, all'istruzione professionale e così via. E si porranno di conseguenza una serie di problemi che riguarderanno, per quello che ci interessa in questo momento, la montagna, e per quello che è un discorso più generale la programmazione economica regionale che, anche se non prevista dalle competenze della carta costituzionale, rimane pur sempre uno dei cardini, uno dei motivi addirittura per i quali la Regione stessa è stata creata.

Un Assessorato regionale alla montagna che è auspicato da varie parti finirebbe però col correre un grosso rischio: quello di non avere un reale contenuto. Perché? Perché se il discorso si limita allo stretto settore dell'agricoltura e delle foreste, evidentemente non vi è necessità di prevedere un Assessorato alla montagna. Se invece il discorso deve essere più ampio e deve investir altri settori è chiaro che si profila immediatamente sul piano politico-amministrativo un conflitto di competenze tra l'Assessore alla montagna e i suoi colleghi ai vari altri settori di intervento, tale o da ridurre l'Assessorato ad una vuota espressione letterale o a fare di esso in realtà un super Assessorato; il che evidentemente anche sul piano politico è scarsamente accettabile.

Allora dobbiamo dire che non vi è soluzione a questo problema? Direi di no, anche se il formulare ora un'ipotesi solutiva mi rendo conto rappresenti un atto di grandissima presunzione. Tuttavia loro me lo consentano, non perché io ritenga di prospettare un miracoloso toccasana, ma soltanto perché una ipotesi che mi permetto di formulare possa divenire motivo di discussione e consenta al termine di questi nostri lavori di giungere ad una conclusione in prospettiva che possa dare veramente un contenuto concreto ai lavori di questo nostro 7° Convegno nazionale di Torino sui problemi della montagna, come è nella consuetudine di questi nostri incontri autunnali.

Ho sentito nei giorni scorsi fare una affermazione che mi sembra abbastanza azzeccata anche se ci inorgoglisce un poco, quella fatta da un grande conoscitore di questi problemi, il quale

diceva che parlare a Torino, in settembre, in questa circostanza, dei problemi della montagna è un poco come cantare al Regio di Parma.

Ora mi si perdoni dunque la presunzione, non sono un bravo tenore ma soltanto uno che come Loro cerca di portare il proprio modesto contributo.

Orbene, io vedo come una delle possibilità di soluzione che si prospettano al problema che ci siamo posti, la costituzione nell'ambito della Regione di un Ente Regionale per l'economia montana e per le foreste. Ma nessuno si spaventi, non si tratta di costituire un carrozzone o di impostare una nuova barca sulla quale far salire gente che abbia necessità di essere condotta all'altra riva, no, si tratta di costituire un Ente con personale della Regione, con un bilancio anche notevolmente modesto, che abbia però in sé la funzione di costituire un elemento tecnico di supporto alla attività legislativa e politico-amministrativa della Regione in materia di montagna.

Questo Ente Regionale per l'economia montana e per le foreste dovrebbe assumere questa conformazione particolare sia per poter godere di un certo margine di autonomia necessario quando si opera in una direzione come quella della montagna che postula l'esigenza di una tempestività di intervento, il che in fondo potrebbe anche non essere un aspetto determinante della questione, sia perché questa particolare configurazione può consentire di avere come elemento di direzione politica non un Assessore, ma un Consiglio di amministrazione formato dagli Assessori regionali competenti a quelle materie che più da vicino interessano gli interventi nelle zone di montagna, ed avvalersi di tutte le collaborazioni scientifiche e tecniche che saranno necessarie.

Questa formula che in fondo non è un ripiego, ma è una impostazione moderna di quello che potrebbe essere in realtà anche considerato un semplice servizio od ufficio a livello burocratico dell'Ente Regionale, potrebbe come dicevo, consentire la soluzione del problema di natura politico-amministrativa, non solo, ma investire veramente, attraverso all'attività del proprio Consiglio di amministrazione, dei problemi della montagna tutti quegli Assessori che, nell'esplicazione delle loro competenze settoriali, possono trarre da questo strumento tecnico supporto e suggerimento per la loro attività di carattere legislativo e amministrativo. L'Ente dovrebbe essere strutturato in due servizi paralleli: uno, quello forestale, che assorbirebbe come prima avevamo ipotizzato pari pari l'attuale strutturazione del servizio fo-

restale dello Stato che venisse staccato alla Regione, e un altro servizio al quale sarebbero affidate le competenze esecutive in materia di economia montana, o meglio in materia di interventi per lo sviluppo economico-sociale della montagna.

La direzione politica collegiale potrebbe evitare conflitti di competenze e costituire veramente uno strumento a livello dirigenziale politico di grande validità.

È cosa che del resto abbiamo chiesto ripetutamente allo Stato e che è stata ripresa nel dettaglio e concretamente nella proposta di legge del Sen. Mazzoli, con la quale si chiedeva che le competenze in materia di interventi per la montagna fossero sottratte al Ministero dell'Agricoltura e Foreste e demandate invece ad un Comitato di Ministri nel quale fossero rappresentati tutti i responsabili di quei dicasteri che avessero un interesse più o meno determinato nelle regioni di montagna. Io penso che attraverso a questo tipo di soluzione potrebbe anche realizzarsi con maggiore concretezza quel rapporto diretto tra la Regione, gli Enti locali minori e la vera base della montagna, attraverso alla richiesta che potrebbe venire autorevolmente fatta alle Provincie di organizzare in ciascuna di esse un Assessorato alla Montagna. Attraverso alla rete regionale di questi Assessorati provinciali alla Montagna si potrebbe giungere ad un rapporto di stretta collaborazione con le organizzazioni comprensoriali che operano nella montagna regionale. Vale a dire dovrebbe esservi una specie di relazione diretta tra Regione, Province, Consigli di Valle o comunque enti comprensoriali, e uno scambio di esperienze e di attività in linea ascendente e discendente. Si tratterebbe di portare questo discorso dalla montagna alla Regione e dalla Regione alla montagna, attraverso a questa serie di strumenti che avrebbero al loro vertice l'Ente regionale per l'economia montana e le foreste, nella loro parte intermedia gli Assessorati alla montagna delle Province, e dalla base i Consigli di Valle o gli altri enti a livello comprensoriale.

È una proposta, un motivo di discussione, ma anche se mi è consentito, un motivo di meditazione. Un motivo di meditazione che proponiamo a quegli uomini amici della montagna che oggi hanno assunto responsabilità nelle Regioni e dai quali oggi la montagna attende un franco discorso. Siamo giunti, se mi è permesso di dirlo, al momento della verità, al momento in cui le scelte ci competono a livello regionale. Domani non avremo più soltanto un lontano interlocutore romano ma qualcuno, ciascuno nella propria terra, al quale presentare i titoli di credito della montagna, che sono ancora molti. E mentre tutti insieme sapre-

mo ancora valutare con la obiettività classica dei montanari il quanto, nel quadro delle esigenze di ciascuna Regione, potrà andare alla montagna, meno facile ci riuscirà comprendere il come la problematica della montagna verrà affrontata al livello regionale se la Regione non riuscirà a scrollarsi di dosso il pesante condizionamento della tradizione statale. Già molte voci, assai autorevoli, si sono levate a dire che la Regione mancherà alle attese in essa riposte se non saprà cogliere l'occasione storica che si presenta per inquadrare in una visione moderna ed efficiente la sua azione. La montagna si associa a queste voci e mi scusino la presunzione se ritengo di interpretare il Loro pensiero dicendo che gli uomini della montagna sono ancora una volta pronti a dare tutta la loro collaborazione per far sì che quella « partecipazione » di cui oggi tanto si parla non rimanga una demagogica affermazione.

Il discorso potrebbe essere ancora ampio, ma mi pare giusto avviarmi con rapidità a concludere queste battute provocatorie per due buone ragioni. La prima è quella del rispetto che debbo a Loro anche per la cortesia con la quale mi hanno ascoltato; la seconda perché in queste mie parole ho dato per scontato tutto quello che in tante circostanze ormai abbiamo detto sui problemi della montagna, che debbono essere conosciuti prima di essere affrontati, che vanno avvicinati con umiltà senza alcuna presunzione forse in altri campi legittima. Per troppi anni si è creduto da tante parti di poter liquidare con poche battute i problemi della montagna, oggi essi sono qui, alla porta della Regione.

Auguriamoci tutti insieme che ai prossimi convegni torinesi dell'autunno la Regione non sia l'imputato da giudicare ma l'interlocutore di un sereno discorso nella volontà comune a migliorare le condizioni della montagna.

Il tenore di turno ha concluso la sua romanza. Non al vostro consenso ma al coro del vostro dibattito, il completamento di questa opera che dalla ribalta di Torino possa ancora una volta portare un contributo concreto alla soluzione dei problemi della montagna.

REGIONE E AGRICOLTURA

di GIUSEPPE PIAZZONI

Un tema che dovrebbe essere assolutamente pacifico e non sollevare eccezioni, dovrebbe essere quello della competenza delle Regioni in sede di applicazione dell'art. 117 della Costituzione che comporta espressamente la dizione: « Agricoltura e foreste ».

È una dizione chiara, che non dovrebbe esigere la minima possibilità di variazione in chiave di esegesi. Senonché noi constatiamo che, sulla base di autorevolissimi precedenti, il concetto di Agricoltura e Foreste è un *concetto chiaro sebbene confuso* (1).

Citerò a questo proposito i contenuti degli statuti delle Regioni ad autonomia speciale relativamente alle interpretazioni riguardanti l'agricoltura in genere:

1) Lo Statuto per la Sicilia, parla di: agricoltura e foreste, bonifica, usi civici.

2) Lo Statuto per la Sardegna, parla di: agricoltura e foreste, piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e forestale.

3) Lo Statuto per la Valle D'Aosta annovera tra le materie:

a) Agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna;

b) *Piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e forestale*;

c) Strade e lavori pubblici di interesse regionale;

d) Acque pubbliche destinate ad irrigazione e ad uso domestico;

e) Usi civici, consorterie, promiscuità per condomini agrari e forestali, *ordinamento delle minime proprietà colturali.*

---

(1) Cfr. articolo dello stesso autore su « Il Montanaro d'Italia » numero 12-1969, pag. 766.

4) Lo Statuto per il Trentino-Alto Adige, elenca invece le seguenti materie:

a) Agricoltura, foreste e Corpo Forestale, patrimonio zootecnico e ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali;

b) Apicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna.

Giova ricordare che lo Statuto Trentino-Alto Adige soggiunge:

a) Utilizzazione delle acque pubbliche;

b) Opere idrauliche della quarta e quinta categoria;

c) *Opere di bonifica.*

5) Lo Statuto, infine, della Regione Friuli-Venezia Giulia, il più recente, così elenca distintamente, le materie che ci interessano: agricoltura e foreste, *ordinamento delle minime unità colturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario*, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale.

Se, pertanto, si è sentita la necessità di tante aggiunte e specificazioni, sembra chiaro che le parole hanno, nel testo costituzionale, una portata di sintesi.

Ecco perché giustamente Eliseo Iandolo, nel « Giornale di Agricoltura » e sotto il titolo: L'Agricoltura e l'ordinamento regionale, affermava nel 1962: ...« è da credere che di questo contenuto si terrà conto nella prossima disciplina delle regioni a statuto normale, *se non si vuole andare incontro a fondate censure di illegittimità costituzionale* ».

Il pregevole studio del Prof. Giuseppe Andalò, pubblicato nel numero 7-8 de « La Bonifica », a questo proposito è molto eloquente.

Non intendo invadere il campo dei giuristi; resta comunque il fatto di uno specifico significato da dare alle parole: la Costituzione quello che voleva dire l'ha detto e la prospettiva regionale, per un senso di adesione alle esigenze della realtà degli anni '70, non potrà accettare ritocchi restrittivi o remore accentratrici.

Dobbiamo quindi discutere ancora, forse molto, specialmente nei prossimi due anni durante i quali verranno alla luce le leggi quadro o leggi cornice e nei quali i Consigli Regionali inizieranno la propria attività approvando gli Statuti e collaborando all'attività di programmazione economica nazionale (2).

Tornando all'agricoltura non è facile pervenire ai medesimi

---

(2) Cfr. « Lo Statuto delle Regioni », stesso autore. « Il Montanaro d'Italia », n. 5-1970.

risultati dall'esame comparato del testo di legge cornice preparato dalla famosa Commissione *Moro* e del testo preparato dagli studiosi dell'ISAP di Milano (3); abbiamo cioè due visioni di uno stesso problema: una tradizionale e l'altra moderna.

La definizione della materia nello « Schema di disegno di legge » dell'ISAP di Milano — preparato su richiesta ministeriale, poi accantonato — comporta:

« Ogni attività rivolta alla coltivazione del suolo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame nonché alla trasformazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura ».

L'esame particolareggiato della materia, nel disegno ISAP, viene fatto sotto i vari aspetti nel *Programma Economico Nazionale*, dei programmi regionali, delle proprietà agrarie e del patrimonio silvo-pastorale.

Lo schema regola i rapporti tra regione, consorzi di bonifica e comunità di valle.

Alla regione sono trasferite le attribuzioni degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'Agricoltura e dei Prefetti in materia di *Bonifica* e miglioramento tecnico-fondiario, consorzi e enti di bonifica, trasformazioni fondiarie.

Nello schema di disegno di legge preparato dalla Commissione *Moro* si legge invece:

Norme di principio:

« Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge le Regioni disciplinano la materia agricoltura e foreste e in particolare regolano l'ordinamento dei pubblici servizi in tale settore e l'organizzazione dei relativi uffici ed enti pubblici, l'assistenza tecnica alle imprese agricole e le connesse attività dimostrative, divulgative, di orientamento e di preparazione professionale degli operatori agricoli, la concessione di incentivi ed altri aiuti pubblici, l'adozione di misure e la concessione di agevolazioni idonee ad assicurare il miglioramento dei terreni e delle attrezzature, la razionale disciplina tecnica dell'agricoltura, il suo progresso economico e sociale e la promozione della tipizzazione dei prodotti agricoli ».

L'On. Rumor, nel discorso programmatico di presentazione del suo terzo governo, ha parlato di ristrutturazione del Ministero dell'Agricoltura; l'On. Andreotti ha detto che potrebbe essere addirittura abolito. In termini perentori questo è richiesto

(3) Quaderni ISAP, Saggi, Studi preliminari sulle leggi cornice per le Regioni, Giuffré Editore, Milano 1968.

nell'intervista del segretario del PCI On. Longo. Nel dibattito alla Camera del 12 maggio scorso il Ministro dell'Agricoltura On. Natali ha affermato che con la creazione delle Regioni, stiamo entrando oggi in una nuova fase di sviluppo agricolo, che postula una « coraggiosa revisione anche di precedenti impostazioni programmatiche ». Anche l'evoluzione del mercato comunitario impone una strategia nuova. « Oggi è necessaria una incisiva azione promozionale nel campo delle strutture, che si armonizzi, altresì, con le esigenze che la stessa evoluzione della realtà agricola propone alla società rurale ed alla economia agricola ». Ha poi aggiunto che è necessaria, insieme con una politica dei prezzi e a misure di carattere sociale (il Ministro concludeva la discussione di mozioni sul trattamento previdenziale dei lavoratori agricoli) la riforma delle strutture ». Tale politica delle strutture — ha detto testualmente il Ministro — dovrà diversificarsi ed armonizzarsi in funzione delle varie realtà e possibilità delle zone interessate, onde inquadrarsi — come posto in evidenza nella mozione Bonomi — in una proiezione regionale della politica agraria.

Nel discorso di presentazione del Governo Colombo, nell'agosto scorso, il tema è ripreso con l'affermazione seguente: « le Regioni assumeranno precise responsabilità in materia agricola e ciò impone al Governo di predisporre da un canto la naturale cornice della legislazione regionale e dall'altro di adottare e rendere operanti i provvedimenti che il settore richiede ».

Il Presidente del Consiglio ha ripreso l'argomento nella risposta al dibattito del Senato con queste affermazioni: « Noi immaginiamo appunto le Regioni come lo strumento più proprio di una politica agraria al livello delle esigenze attuali dell'agricoltura italiana ed al suo coordinamento con la politica della CEE, ed alla sua integrazione nell'agricoltura europea. L'intuizione dei costituzionalisti che affidavano l'agricoltura e le foreste alle competenze delle Regioni è più che mai valida oggi nel momento in cui si richiede che la politica dei mercati che si svolge a livello sovranazionale debba essere necessariamente differenziata secondo le diverse località per quanto attiene al rinnovamento delle strutture.

Quando abbiamo parlato di assicurare all'agricoltura i mezzi finanziari necessari facendo riferimento, per ragioni di semplificazione, alle leggi che hanno sin qui operato, non abbiamo inteso ignorare affatto che tali mezzi, attuandosi l'ordinamento regionale, dovranno essere erogati alle Regioni con i meccanismi appunto previsti dalla legge finanziaria regionale ».

Nelle proposte del nuovo regolamento della Camera dei De-

Il convegno di Rovereto sugli insediamenti nell'arco alpino. *(Da sinistra, il Presidente della Giunta Regionale dr. Grigolli, il Presidente della Camera di Commercio ing. Bernardi, il Presidente dell'UNCEM on. Ghio e il Sindaco di Rovereto dr. Benedetti)*

La mostra fotografica a Rovereto delle opere pubbliche eseguite nelle zone montane dell'arco alpino

Una panoramica dei partecipanti al Convegno di Rovereto

La delegazione italiana al Congresso, in Corsica, della Federazione francese di economia montana. *(Da sinistra, il Segretario generale dell'UNCEM Piazzoni, i geometri Zerpelloni e Martinengo della Provincia di Torino, il prof. Moser, Copresidente del CIPDA e sotto il sen. Sibille, Presidente del Comitato problemi degli alpigiani)*

putati — in corso di discussione — si prevede l'abolizione della Commissione parlamentare per l'agricoltura quando sarà completato l'ordinamento regionale. Il che ha suscitato le proteste dell'attuale Presidente della Commissione e qualche articolo sui giornali.

Esaminare quali dovranno essere le competenze della Regione in materia di bonifica è un compito che spetta non solo al Parlamento ed al Governo — al quale è stata rilasciata una specie di cambiale in bianco con l'articolo 17 della legge finanziaria regionale — ma è un diritto di tutti i cittadini che siano consapevoli del particolare momento storico che attraversiamo ed abbiano sensibilità verso i problemi che li toccano da vicino.

Dice l'art. 44 della Costituzione: « Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, *promuove e impone la bonifica delle terre*, la trasformazione del latifondo e la ricostruzione delle unità produttive; aiuta la piccola e media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane ».

Questa enunciazione programmatica richiede certamente una traduzione in termini operativi.

È nello sviluppo pratico di questo tema che si scontrano le due diverse concezioni dello Stato: l'accentratrice tradizionale, che vuole conservare comunque il potere, e l'altra innovatrice per un largo decentramento, che mira a realizzare nel campo dell'agricoltura e in molti altri campi, quello che fino ad ora, purtroppo, non è stato realizzato, cioè una pluralistica e democratica articolazione di potere dal basso verso il vertice dello Stato.

La discussione accademica sul termine « legge » usato nel dettame costituzionale: « ...la legge dispone » è aperta.

A quali atti normativi infatti fa riferimento la Costituzione?

Agli atti statali o agli atti regionali?

Sono del parere che le due soluzioni radicali siano parimenti da escludere.

Certamente la Costituzione si riferisce ad alcuni atti statali, ma altrettanto si riferisce e considera la legge regionale.

Data l'ampiezza della materia trattata nell'art. 44 della Costituzione, la scelta dell'una o dell'altra soluzione ha conseguenze fondamentali e decisive sul riparto delle competenze tra legislatore statale e legislatore regionale.

Se poi pensiamo che, trattandosi di materia nuova, non esistono orientamenti chiarificatori che derivino né dalla dottrina

né dalla giurisprudenza, possiamo valutare l'impegno nel porci un problema tanto importante quale quello dell'agricoltura, della Bonifica e della montagna con l'intenzione di risolverlo eliminando discordie e posizioni incerte o contraddittorie.

La legge-cornice dovrà quindi — a mio parere — non solo non ignorare la Costituzione ma dovrà entrare positivamente nei predetti settori per trovare, accanto agli interessi super-regionali e nazionali, l'equilibrio degli interessi di carattere regionale.

Per fare ciò è indispensabile che, individuato il tema centrale di interesse nazionale, il legislatore, con precisione e certezza, non comprima l'autonomia regionale.

La legge-cornice dovrà pertanto delineare le formule di partecipazione della Regione al processo di elaborazione delle norme di riforma e codificare il principio per cui *la realizzazione ed esecuzione delle riforme e specialmente della bonifica è frutto del preminente contributo e concorso della regione.*

1) *Rapporti Stato-Regione-Comunità Europea*

La problematica connessa alle conseguenze che derivano dagli accordi internazionali assunti dallo Stato in materia agricola non è di facile soluzione.

L'accettare « sic et simpliciter » gli impegni della CEE non può essere una valida premessa per il buon funzionamento delle Regioni.

L'art. 38, titolo 2°, del trattato CEE, nel quale è detto che il funzionamento e lo sviluppo del Mercato Comune per i prodotti agricoli devono essere accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola comune degli Stati membri, comporta e richiede una sottrazione o limitazione di competenze nazionali. Anche la Regione dovrà accettare queste limitazioni, ma la legge-cornice dovrà regolare i rapporti tra ordinamento nazionale e ordinamento regionale, in funzione delle norme comunitarie suddette.

Non sembra possibile che i regolamenti comunitari debbano ammettersi con diretta e immediata applicabilità sulla Regione con assoluta e unica competenza dello Stato. Il dibattito svolto, in Italia e negli altri Paesi interessati, sul piano Mansholt è eloquente al riguardo.

2) *Disciplina delle materie di diritto privato e di diritto pubblico*

La competenza regionale in materia di agricoltura e bonifica significa capacità di emanare norme in materia privatistica?

Questa competenza si estende anche al diritto pubblico?

Alcuni giuristi ritengono, ad esempio, che le materie di diritto siano di esclusiva competenza dello Stato.

La disciplina della proprietà fondiaria, limiti minimi di unità colturali, trasferimenti coattivi, obbligazioni, costituzione di forme associative, locazioni, rapporti di lavoro agricolo, contratti agrari, collocamento di mano d'opera ecc., quando la Costituzione dice: « La legge fissa limiti all'estensione della proprietà terriera secondo *le Regioni e le Zone Agrarie* » (art. 44) — esige che la legge assegni alla Regione competenze di natura privatistica?

La normazione di diritto pubblico poi, in materia di agricoltura e bonifica, dovrà per forza rivolgersi alla competenza della Regione se non si vuole che nascano notevolissimi inconvenienti.

Dice infatti il progetto ISAP:

« Per il razionale sfruttamento del suolo, il conseguimento delle finalità stabilite dal programma economico nazionale, e l'assolvimento dei compiti attribuiti dalla presente legge, *le Regioni possono imporre obblighi e vincoli alla proprietà agraria e forestale e fissare limiti alla sua estensione secondo le zone agrarie.*

Le Regioni promuovono e impongono la bonifica delle terre e il miglioramento fondiario.

Nell'agevolare le opere di bonifica e miglioramento tecnico-fondiario le Regioni stabiliscono criteri di preferenza a favore della piccola e media proprietà e dei coltivatori diretti singoli e associati.

Dice invece lo schema di disegno di legge della Commissione *Moro*:

« Al fine della razionale utilizzazione del suolo e del progresso tecnico ed economico dell'agricoltura *è riservata a leggi dello Stato la determinazione di condizioni e di contenuti dei limiti e dei vincoli imponibili alle proprietà e alle imprese agrarie.*

Le leggi regionali, *nel rispetto degli anzidetti limiti*, possono dettare norme per la determinazione della minima unità colturale e per la ricomposizione fondiaria; *promuovere ed imporre la bonifica delle terre*, la trasformazione agraria dei comprensori di bonifica e di miglioramento fondiario, disporre misure per la formazione della proprietà diretto-coltivatrice in modo da *favorire* la costituzione di convenienti unità fondiarie, dettare norme per la disciplina dei contratti agrari di uso regionale ».

Sono problemi, come si vede, di notevole portata e sui quali non vi sono molte posizioni concordanti.

3) *Settori di attività da decentrare*

Possiamo individuare almeno tre settori di attività regionale:

a) unità agricola;
b) produzione agricola;
c) foreste e flora.

I primi due settori sono i più estesi e complessi, l'altro più limitato e specifico.

Gioverà tener conto dei fattori di produzione e delle tecniche nuove di produzione; occorrerà studiare la *difesa*, la *tutela* della produzione.

Sarà necessario fare richiamo anche all'articolo 47 della Costituzione che recita: « La repubblica favorisce l'accesso alla proprietà diretta coltivatrice ». La piccola e media imprenditorialità dovrà perciò trovare favore e incoraggiamento nell'azione dell'ente regionale.

Parimenti non dovrà essere dimenticato, nella legge-cornice, il principio sancito dall'articolo 45 della Costituzione relativo alla « cooperazione a carattere di mutualità » con « la legge che ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei ».

I due schemi di legge, anche in questo, differiscono notevolmente.

Lo schema ISAP rivendica alla Regione i rapporti privati relativi allo svolgimento di attività agricole, mentre il progetto Moro riserva allo Stato la determinazione di condizioni, contenuti, limiti e vincoli imponibili alle proprietà e imprese agrarie.

Dice il progetto ISAP:

« Ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le Regioni delegano con legge l'esercizio delle attribuzioni ad esse trasferite in materia di agricoltura e foreste agli enti di sviluppo, alle Province e alle comunità di zona impartendo le direttive fondamentali e regolando i conseguenti rapporti finanziari.

La legge delega può attribuire alla Giunta regionale il potere di impartire ulteriori direttive cui gli enti suddetti devono attenersi nell'esercizio delle attribuzioni delegate.

Le Regioni delegano con legge regionale agli enti di sviluppo l'esercizio delle attribuzioni connesse ai compiti di ricomposizione fondiaria e di promozione e sviluppo delle strutture aziendali agrarie ».

Dice il progetto Moro:

« La legge regionale disciplina la natura, le funzioni, l'organizzazione e la durata degli enti di sviluppo esistenti nella regione. Qualora un ente di sviluppo operi sul territorio di più re-

gioni, queste provvedono alla disciplina dell'ente secondo preordinate intese ».

La Regione, nel progetto Moro, oltre che ai limiti di cui sopra, dovrebbe sottostare anche al limite di operare solo con gli enti esistenti!

Non potranno sfuggire alla competenza regionale — a mio parere — con gli enti di sviluppo, i consorzi di bonifica e i consorzi agrari indipendentemente dalla natura privata o pubblica di questi istituti; lo stesso dovrebbe valere per la AIMA.

Le competenze per la bonifica e la bonifica montana, come abbiamo visto all'inizio, sono indicate sia dal disegno ISAP che da quello interministeriale alla Regione, anche se devono essere ulteriormente chiarite e precisate.

Una precisazione necessita anche per inserire tutta l'azione della bonifica nel più vasto quadro del programma di sviluppo economico e sociale di una zona, programma che dovrà comprendere la difesa del suolo, le opere idrauliche e forestali, quelle di bonifica e miglioramento fondiario e le altre opere di competenza pubblica e privata, dallo sviluppo dell'industria all'artigianato e al turismo, il tutto collegato al piano urbanistico territoriale.

Questa è la dimensione perfetta di un piano di sviluppo, da realizzarsi con la piena partecipazione di tutte le forze sociali a tutti i livelli.

Il progetto di legge Mazzoli-UNCEM sulla montagna si inserisce nel discorso globale dell'autonomia e della partecipazione periferica sia nella fase decisionale che nel momento operativo della programmazione economica nazionale.

L'ordine del giorno del Consiglio Nazionale dell'UNCEM approvato all'unanimità in Campidoglio il 12 dicembre 1969 ribadisce l'orientamento del d.d.l. Mazzoli e precisa:

« Il piano di sviluppo economico e sociale redatto dal Consiglio della Comunità montana passa al consiglio della Regione cui compete l'approvazione definitiva, dopodiché diventa parte integrante del piano regionale... per la progettazione ed esecuzione delle opere previste dal piano di sviluppo economico sociale, il consiglio della Comunità può avvalersi della collaborazione di tutti gli enti operanti nella zona; per il finanziamento dei piani il Comitato dei Ministri provvederà a fissare percentualmente a carico di ogni stanziamento le somme da destinare alle Comunità mediante assegnazione alle Regioni ».

Si tratta pertanto di riconoscere in ogni caso all'ente elettivo locale — la Comunità Montana — determinati poteri utilizzando sul piano tecnico ed operativo anche gli altri enti esistenti, in

particolare i Consorzi di bonifica la cui direzione — è ovvio ripeterlo — deve essere democratizzata sostituendo gli attuali commissari con regolari elezioni.

4) *Revisione delimitazione comprensori di bonifica e di bonifica montana e piani di bonifica montana*

Gli orientamenti dell'UNCEM in materia di revisione dei comprensori di bonifica montana sono ben noti e sono stati da me esposti a Torino alla tavola rotonda dello scorso anno.

Oggi in Italia mentre è classificata « territorio montano » un'estensione di 15 milioni e 657 mila ettari, solo 10 milioni e 270 mila ettari sono classificati di « bonifica montana » — cui vanno aggiunti 537 mila ettari della Calabria — e perciò beneficiano di contributi più consistenti da parte dello Stato per l'attuazione di opere sia pubbliche che private attinenti la bonifica.

È necessaria la revisione dei comprensori di bonifica montana per classificare altri territori che pur avendo le stesse caratteristiche non hanno ancora avuto la classifica. Ritengo si debba giungere a dodici milioni almeno di ettari di territorio di bonifica montana. Ciò si dovrà fare anche declassificando quei territori che sono marginali ai comprensori in atto e che non hanno le caratteristiche totali richieste per il riconoscimento di comprensorio di bonifica.

È pertanto indispensabile che nella nuova legge sulla montagna si indichi la revisione dei comprensori di bonifica montana (dandone mandato alle Regioni).

Le norme sulla redazione del piano generale di bonifica montana devono essere profondamente riviste e modificate per semplificare da un lato tale importante adempimento e dall'altro per inserire organicamente il piano di bonifica di una zona, anche vasta, nel piano di sviluppo economico di un territorio, cioè il « piano di zona » previsto dal disegno di legge Mazzoli per la montagna, da redigersi e gestirsi dalla Comunità montana.

Solo se il piano di bonifica sarà formulato tenendo presente la programmazione, a livello regionale e provinciale (oltre che delle singole zone), dello sviluppo economico, quindi urbanistico, turistico, ecc. potrà essere un buon piano. Allora gli interventi finanziari da parte dello Stato saranno veramente produttivi e non mancherà lo stimolo anche ai privati operatori per i loro interventi.

Nelle indicazioni contenute da qualche tempo nella circolare ministeriale che accompagna la concessione del contributo per lo studio del piano generale di bonifica si parla della redazione,

estraendolo dal piano generale, di un piano stralcio quinquennale di opere.

Sono perfettamente d'accordo su questa indicazione, che rende realistico e fattibile lo stesso piano generale che per sua natura comprenderà opere la cui realizzazione sarà possibile nell'arco di almeno un ventennio.

È in questa indicazione del piano stralcio che si deve quindi subito concretizzare la collocazione del piano di bonifica nel quadro più vasto, provinciale e regionale, cui prima accennavo.

Poiché siamo all'inizio di un nuovo periodo programmatorio a livello nazionale e regionale e le Provincie ed i Comuni, dopo la rinnovazione degli organi elettivi, predisporranno piani per il quinquennio, è il momento migliore per realizzare questo collegamento tra i vari piani e garantirne la realizzazione.

Le opere pubbliche di bonifica a totale carico dello Stato, le opere di competenza privata, in quanto possibili, saranno quindi indicate nel programma stralcio che a mio parere dovrebbe essere redatto anche dai Consorzi che hanno approvato il piano generale di bonifica e da quelli che lo hanno redatto senza redigere lo stralcio.

In attesa della approvazione del piano generale, comprendente il suddetto piano-stralcio, da parte degli organi dello Stato o della Regione, le indicazioni predette, credo debbano costituire un preciso impegno degli amministratori degli enti interessati, come dei politici patrocinatori, di rispettare le indicazioni stesse e indirizzare le energie disponibili per tali realizzazioni.

Discutiamo ampiamente le proposte che i redattori del piano avranno elaborato, ma una volta decise democraticamente le scelte, queste devono essere rispettate, pena l'annullamento stesso della programmazione seriamente intesa.

La legislazione dello Stato in materia di contributi dovrà consentire che nella legge cornice venga inserito il principio che *la disciplina dei contributi regionali in conto capitale compete esclusivamente alla regione.*

Dice il progetto ISAP:

« Sono delegate alle Regioni le attribuzioni degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'Agricoltura e Foreste relative all'esercizio del credito agrario da parte degli istituti di credito a ciò autorizzati.

Compete alle Regioni tutta l'attività di carattere finanziario e creditizio attualmente esercitata dallo Stato sia direttamente sia indirettamente attraverso gestioni autonome. Sono ripartite alle

Regioni le somme destinate nel bilancio dello Stato all'esercizio dell'attività creditizia ».

Dice invece il progetto della Commissione Moro:

« Le Regioni, *ferma restando la disciplina statale del credito agrario*, adottano misure a carattere creditizio ».

Siamo anche qui in posizione diametralmente opposta.

6) *Difesa del suolo, foreste e flora*

Il tema è all'attenzione del Paese e le discussioni e le polemiche sono vivaci e quasi quotidiane.

È necessario esaminarlo distinguendo pregiudizialmente: la difesa del suolo, l'attività del Corpo Forestale dello Stato e l'Azienda Statale per le Foreste Demaniali. Confondendo questi tre problemi, come spesso si fa anche sulla stampa, si finisce col travisare la realtà.

La difesa del suolo è certamente compito primario dello Stato. Va distinta questa competenza primaria, nel momento della programmazione e nel momento della esecuzione. Mentre non vi è dubbio che la programmazione della difesa del suolo e di tutte le opere annesse deve essere impegno dello Stato, nel quadro del programma di sviluppo economico e sociale, poiché interessa diversi settori e sia la montagna che la città e la pianura, non vedo la difficoltà a demandare alle Regioni la programmazione esecutiva e la stessa esecuzione delle opere a mezzo di vari organismi pubblici già costituiti ed operanti.

La giustificazione di accentrare allo Stato e quindi ai Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste — oppure alla istituenda « agenzia » prospettata dalla bozza del piano 80 — tutte le competenze per la difesa del suolo con la motivazione che molti fiumi passano attraverso più regioni non regge. Se dovessimo ragionare in tal modo non troveremo più alcuna competenza che non debba essere nazionale!

Il coordinamento tra le regioni in vari settori di propria competenza è già previsto negli schemi di leggi cornice e può essere adottato, con il controllo dello Stato, anche per la difesa del suolo.

Il Corpo Forestale dello Stato. Da qualche parte si è avanzata la proposta di istituire la « agenzia per la difesa del suolo e della natura » dando a questa competenza di operare con pienezza di poteri ed assorbendo quindi le competenze ora affidate a vari Ministeri, ivi compresa la direzione generale dell'economia montana. Resterebbe sempre da discutere il limite all'opera del-

l'agenzia e la sua articolazione interregionale o regionale ed i rapporti tra questa e le Regioni.

L'altra alternativa è la regionalizzazione del Corpo Forestale dello Stato sulla base di quanto è avvenuto per le Regioni a statuto speciale.

L'Azienda statale per le foreste demaniali dovrebbe regionalizzarsi poiché tali foreste, come è stabilito dall'articolo 17 della legge finanziaria regionale — tanto dibattuto prima e criticato poi — passeranno quale « patrimonio inalienabile alle Regioni ». La estensione di tale patrimonio assomma a circa 330 mila ettari, di cui buona parte ubicati in Toscana.

VALIDITÀ DEI CONVITTI ALPINI

di GIUSEPPE CHIESA

Dall'ormai lontano 1952 nella provincia di Cuneo, per iniziativa della nostra Camera di Commercio, a mezzo della sua sezione autonoma per i problemi delle zone montane, Azienda Autonoma Studi ed Assistenza alla Montagna e dell'Amministrazione Attività Assistenziali Italiane e Internazionali, è stato affrontato il problema di assicurare la frequenza dei figli dei montanari alla scuola dell'obbligo, allora soltanto elementare, oggi anche media.

A causa dell'ubicazione di tante nostre frazioni, borgate e Comuni, nel lungo periodo dell'inverno molti ragazzi e ragazze di montagna si trovavano nell'impossibilità di raggiungere le scuole più vicine per la chiusura delle strade e l'incombente pericolo di slavine e valanghe.

Lo spopolamento progressivo di molte zone provocava e provoca la chiusura delle scuole elementari o la loro trasformazione nelle *tanto discusse scuole uniche pluriclasse.*

Dinnanzi all'evidente manifestazione di tale concreta problematica, il problema posto nelle assemblee dei Consigli di Valle ha avuto fin dal 1952 una soluzione con la *creazione dei Convitti Alpini.*

In tale opere, i figli e le figlie dei montanari delle zone montane del cuneese sono ospitati, ora anche quelli del periodo della media, per tutta la durata dell'anno scolastico e viene assicurata loro una completa assistenza morale e materiale, la frequenza ad attrezzate e complete scuole di capoluoghi di valle, oltre a particolari corsi di pre-addestramento professionale.

I Convitti hanno rappresentato una valida e concreta solu-

zione per assicurare la frequenza della scuola dell'obbligo nelle disagiate vallate alpine.

Dal 1952 ad oggi nella provincia di Cuneo gli Enti provinciali e i Comuni riuniti nei Consigli di Valle o nei Consorzi dei Bacini Imbriferi, hanno provveduto a far funzionare i Convitti Alpini, a finanziarli e a costruire in molti casi nuove e funzionali sedi.

Da qualche anno partecipa alle spese il *Ministero della Pubblica Istruzione*, con contributi della Direzione Generale dell'Assistenza e non si è avuta una vera e propria presa di coscienza da parte delle Autorità scolastiche centrali di questo fondamentale problema.

Nelle disagiate zone alpine *non può essere il servizio di trasporto* ad assicurare la frequenza scolastica e d'altro canto è questo un chiaro obbligo dello Stato nei confronti di tutti i cittadini.

Ultimamente con l'ampliamento dell'assistenza agli alunni delle scuole medie, il continuo aumento del costo della vita, *gli Enti locali* e provinciali *si trovano*, dopo aver indicato e sostenuto per anni una così valida soluzione, *a dover rinunciare* alla stessa per gravi difficoltà finanziarie, con conseguenze facilmente intuibili per le popolazioni interessate.

Nella provincia di Cuneo attualmente funzionano Convitti Alpini nelle Valli Po, Varaita, Macra, Grana, Stura, Monregalesi e Langa Montana con un complesso di assistenza annuale di circa *mille alunni*.

Vi è però da ritenere che con il contrarsi della popolazione di molte zone e la conseguente chiusura di scuole, il problema sia da considerarsi dell'intero arco alpino e di certe parti dell'Appennino settentrionale.

Giova poi ricordare che nei Convitti, organizzati come moderne unità pedagogiche « tipo famiglia », i ragazzi e le ragazze di montagna ricevono un'istruzione diversa da quella che pur con tanti sacrifici degli insegnanti è possibile avere nelle tanto discusse e poco utili scuole pluriclasse.

Per incarico esplicito di tutti gli Enti della nostra provincia interessati al problema, ci permettiamo interessare l'UNCEM perché svolga presso il Governo l'interessamento del caso *perché nella riforma* che dovrebbe essere attuata della scuola elementare, là *dove si parla di scuola consolidata venga posto fra le soluzioni non soltanto il trasporto, ma anche il Convitto Alpino.*

La scuola consolidata nelle intenzioni delle proposte dei legislatori, pare debba costituire la riorganizzazione di tante sparute

scuolette di montagna, testimoni fuori dubbio dell'umanizzazione di un tempo, ma oggi non più in grado di assicurare un vero, efficiente servizio scolastico alla popolazione.

Per assicurare la frequenza alla scuola consolidata, nata dal raggruppamento delle scuole delle zone spopolate, si parla di servizio di trasporto, ciò a nostro sommesso parere non risolve i problemi per notizia già detto, per le zone montane.

Si chiede quindi che l'UNCEM voglia porre l'importante problema della scuola e della frequenza della stessa per l'intero ciclo dell'obbligo, alla più ampia discussione dei suoi organi deliberanti.

Si crede che agendo in tal senso si renda un servizio alla popolazione, agli insegnanti e alla scuola in genere ponendola nella effettiva e concreta possibilità di assicurare il suo fondamentale servizio nelle condizioni volute dalla Costituzione repubblicana a tutta la popolazione.

BILANCIO CONSUNTIVO 1969 DEL CONSORZIO BACINI MONTANI DI MODENA

Sotto la presidenza del dr. agr. Franco Bortolani si è riunito, presso la sede del Consorzio Bacini Montani, il Consiglio dei Delegati per l'esame del bilancio consuntivo relativo all'esercizio 1969.

Dalla relazione di presentazione di tale bilancio risulta che nel 1969 il Consorzio ha eseguito interventi di bonifica, compresi in n. 50 perizie per una cifra di L. 500.000.000.

Fra le opere più importanti e significative, completate e portate in avanzata fase di realizzazione, si segnalano: la strada del Passo delle Cento Croci che congiunge la Valle del Dragone con quella dello Scoltenna; la strada da S. Martino Vallata a Polinago e quella del Fondovalle Rossenna in Comune di Polinago; la strada da Monzone a Cogorno in Comune di Pavullo; il collegamento fra la Fondovalle Scoltenna e la Prov.le Renno-Sestola; la strada da Montemolino (Palagano) alle Piane di Mocogno; la strada Canevare-Lago della Ninfa in Comune di Fanano; la strada dei Boschi di Missano in Comune di Zocca.

Da segnalare in particolare il ponte sul Fiume Panaro a Casona di Marano sul Panaro: già realizzate le pile e le spalle, si stanno costruendo ora l'impalcato e gli allacciamenti alle strade esistenti, se ne prevede l'apertura al transito nel prossimo autunno.

Accennando brevemente all'attività in corso da parte dell'Ente, il dr. agr. Bortolani ha comunicato i seguenti dati:

a) perizie con lavori in corso di esecuzione n. 30: importo di concessione L. 410.000.000;

b) perizie in corso di appalto n. 11: importo di concessione L. 100.000.000;

c) perizie inoltrate e già finanziate in attesa di approvazione n. 14: importo di concessione L. 90.000.000;

d) perizie inoltrate o in corso di inoltro ed in attesa di approvazione e di finanziamento n. 6: importo di concessione L. 70.000.000.

Si stanno inoltre predisponendo altre perizie previste in programmi già approvati.

Fra le iniziative più significative promosse dall'Ente nell'anno decorso, si ricordano:

— un convegno tenuto a Fanano sul tema « La protezione del Suolo e lo Sviluppo Economico dell'Appennino Modenese »;

— una tavola rotonda sul tema: « Problemi e prospettive dell'allevamento del coniglio in Provincia di Modena ».

Nel settore delle iniziative che il Consorzio sta promuovendo nell'anno in corso merita di essere sottolineata quella riguardante lo studio di un programma organico per la soluzione, attraverso i fondi FEOGA e dello Stato, del problema attinente la viabilità interpoderale del comprensorio consorziato. Tale studio viene portato avanti in collaborazione con uffici specializzati ed in accordo con altri Consorzi montani della Regione.

I Consorzi di Bonifica, ha precisato il Presidente Bortolani, per la loro attività, stanno a dimostrare di essere Enti di interesse pubblico, validi e non sostituibili in quanto amministrati democraticamente dai soci direttamente interessati ad un'attiva ed efficace gestione sotto l'alta sorveglianza degli Organi decentrati dello Stato e quindi in condizione nella salvaguardia delle singole democratiche autonomie, di poter cooperare cogli Enti locali della Regione in una saggia visione di interventi programmati per l'ulteriore ed indifferibile sviluppo dei territori montani.

Il Bilancio Consuntivo 1969, dopo interventi di alcuni consiglieri, del direttore dr. ing. Gualandri, e del Presidente del Collegio dei revisori dei conti dr. Renzo Terzi, è stato approvato all'unanimità.

UN ORGANICO PIANO DI LAVORO NELLA VALLE STURA DI DEMONTE

Il Consorzio di Bonifica della Valle Stura di Demonte sta ponendo su un piano di concreta realtà il proprio programma di attività quale era stato delineato dal Presidente Geom. Gianromolo Bignami all'atto del suo insediamento, ed approvato all'unanimità dagli organi consortili.

Infatti sono state costituite varie Commissioni aventi lo scopo di impostare su basi concrete e risolutive i fondamentali problemi della zona. Le Commissioni riguardano i seguenti settori: istruzione, lavoro e industrializzazione, agricoltura, turismo-viabilità-trasporti, caccia e pesca, problemi delle comunità locali e, infine, proprietà comunali.

Per ogni Commissione la presidenza del Consorzio ha predisposto un apposito piano di lavoro, in tal modo, organicamente, verranno affrontati tutti i problemi della Valle e riscontrate le effettive possibilità di sviluppo, al fine di utilizzare in pieno le infrastrutture già costruite dallo Stato a mezzo del Consorzio di Bonifica e di altre programmate.

In questo contesto va vista la visita che il Capo Compartimento dell'ANAS, su invito del Presidente del Consorzio e alla presenza di altre Autorità provinciali, ha recentemente effettuato nella Valle, al fine di porre le basi per uno studio di radicali varianti della Strada Statale n. 21.

Il Consorzio in proposito ha già effettuato un primo stanziamento, conscio della fondamentale importanza della sistemazione della rotabile di valle, problema per il quale ci si batte da anni.

È questo un problema non solo della Valle, ma della regione piemontese e vi è veramente da auspicare che la coraggiosa iniziativa delle Autorità di valle, trovi la dovuta corrispondenza ai necessari livelli, perché questi sono problemi che la Valle non può risolvere da sola.

Continuando nella sua attività il Consorzio di Bonifica sta in questi giorni bitumando, dopo averla allargata e sistemata, la strada

provinciale del Vallone dell'Arma da S. Maurizio a oltre S. Giacomo. Sono pure in corso importanti lavori stradali sulla destra Stura ad Aisone, a Sambuco, dov'è in costruzione un ponte di collegamento fra le due sponde dello Stura. Stanno completandosi i lavori della strada di fondo valle di Valloriate, mentre sono stati appaltati i lavori per la strada della Perosa e per la Demonte-Festiona-Via destra Stura.

In collaborazione molto stretta con l'Ispettorato Forestale, sono in corso lavori di arginatura e di disalveo, lungo il corso medio alto del fiume Stura. Gli impianti irrigui a pioggia della piana di Demonte, di Gaiola e di Sambuco sono quest'anno in piena attività e, data la siccità persistente, stanno dimostrando la loro grande utilità.

Si è poi recentemente appreso che il progetto del nuovo Caseificio Cooperativo, predisposto dall'Ufficio tecnico del Consorzio, ha superato gli ultimi ostacoli burocratici, per cui in autunno gli organi amministrativi del Caseificio potranno predisporre l'appalto.

Nelle principali località dell'Italia centro settentrionale e della Francia meridionale direttamente e con la collaborazione dell'Ente Provinciale per il Turismo, sono state diffuse migliaia di copie del bell'opuscolo di divulgazione turistica e del manifesto, predisposti entrambi dal Consorzio di Bonifica.

« Tutti questi sforzi operativi e organizzativi non indifferenti non daranno però i risultati desiderati e mai si avrà l'urgente, indispensabile decollo della Valle verso realtà nuove, se non vi sarà concordia e unità d'intenti — così ha dichiarato il geom. Bignami, Presidente del Consorzio — se l'azione pubblica che dovrà essere costante ed appassionata, non sarà appoggiata dalla concreta volontà dei privati. L'armonico concorde procedere deve essere la base della vita rinnovata di questa Valle, dove ancora troppi personalismi e anche dissapori avvelenano la vita locale, impedendo la valorizzazione giusta degli sforzi operativi di tutti ».

SI AVVIA LA RIFORMA SANITARIA

Gli orientamenti del governo dopo gli incontri con i sindacati dei lavoratori

Dopo una serie di incontri con i rappresentanti delle Confederazioni sindacali dei lavoratori il Governo ha definito i propri intendimenti in materia di riforma sanitaria, il cui tema costituisce uno dei primi impegni del nuovo governo.

Il governo ha avuto anche incontri con rappresentanti degli imprenditori e di altre categorie e costituirà una commissione presso il ministero del bilancio e della programmazione per la stesura della proposta di legge-cornice che sarà approvata dal Consiglio dei ministri e presentata al parlamento per l'approvazione.

Il tema interessa direttamente anche le zone montane nelle quali si dovranno istituire le « unità sanitarie locali » con dimensioni territoriali e popolazione da stabilire con parametri diversi rispetto alle città e alla pianura, come abbiamo avuto modo di proporre quando i precedenti governi annunciarono la riforma sanitaria.

Pubblichiamo il comunicato ufficiale emesso il 2 ottobre dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i rappresentanti della CGIL, CISL e UIL.

L'incontro tra governo e sindacati sul tema della riforma sanitaria ha messo in luce — dopo questa fase di intensa consultazione — una convergenza di posizioni per il superamento del sistema mutualistico mediante l'istituzione del servizio sanitario nazionale.

In particolare:

Il governo predisporrà un provvedimento di legge-cornice che prefiguri l'assetto finale del nuovo sistema sanitario, i tempi e i modi di attuazione.

Poiché la Costituzione affida alla Regione la competenza legislativa in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera, il provvedimento del governo definirà il quadro entro cui la normativa regionale dovrà articolarsi anche per l'istituzione delle unità sanitarie locali e degli altri servizi.

In tale ambito l'unità sanitaria locale — alla quale verranno affidate tutte le relative attrezzature sanitarie pubbliche — costituirà l'organismo di base del servizio sanitario nazionale, in modo da unificare ed uniformare a favore del cittadino il complesso degli interventi, compresi quelli attualmente affidati alle mutue e ad enti, per la prevenzione — anche nei luoghi di lavoro e nelle scuole — la cura e la riabilitazione.

Il complesso dei servizi che non fanno capo all'unità sanitaria locale rientra nella competenza della Regione.

Il ministero della Sanità ha compiti di coordinamento, promozione e vigilanza dell'intero assetto sanitario nazionale.

Il governo, rispetto alle nuove richieste dei sindacati circa le unità sanitarie locali e gli ospedali, si è riservato di far conoscere la sua posizione sulla figura giuridica delle unità sanitarie e degli ospedali.

Il provvedimento di legge-cornice attuerà in via immediata un fondo sanitario nazionale e fisserà i principii per la costituzione di fondi sanitari regionali con lo scopo preliminare di provvedere alla erogazione della spesa ospedaliera, scorporata dalle mutue, realizzando così il primo atto della riforma.

Il servizio ha l'obiettivo della protezione sanitaria per tutti i cittadini, estendendo l'assistenza ospedaliera e, quindi, con priorità a favore dei disoccupati e dei titolari di pensioni sociali, la specialistica, la generica, la farmaceutica, nonché gli altri interventi per la protezione attiva della salute, alla generalità dei cittadini. Ciò richiederà, ovviamente, una gradualità, data la imponenza dell'onere, ma il provvedimento prevederà i tempi di tale estensione. A tal fine dovranno essere realizzati un rigoroso controllo dei costi con il concorso responsabile di tutti i cittadini e l'eliminazione degli sprechi.

L'estensione dell'assistenza ospedaliera a tutti i cittadini sarà effettuata a decorrere dall'entrata in funzione del fondo sanitario nazionale; l'estensione dell'assistenza specialistica a tutti, e la

prevenzione nelle scuole e nei luoghi di lavoro decorreranno dal momento dell'entrata in funzione delle unità sanitarie locali.

Resta ribadito l'impegno del passaggio, a partire dal primo gennaio 1971, all'assistenza diretta opzionale degli assistiti dell'ENPAS e dell'ENPDEDP.

Entro un anno dall'entrata in vigore della legge-cornice, le regioni dovranno istituire le unità sanitarie locali che nell'ambito del proprio territorio erogheranno l'assistenza sanitaria, assumendo i compiti sanitari delle Mutue, sulla base degli standards attualmente prestati dagli enti mutualistici.

Con l'entrata in funzione delle unità sanitarie locali si tenderà alla unificazione delle prestazioni sanitarie sugli standards dei limiti temporali.

Al funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale sarà garantita la partecipazione dei cittadini, mediante Comitati di consultazione obbligatoria ai vari livelli, con facoltà di iniziativa nel campo della politica sanitaria. Il servizio inoltre, mentre sostituirà il sistema mutualistico, dovrà tendere gradualmente all'assunzione a carico dello Stato dell'ammontare dei finanziamenti, che attualmente affluiscono al settore attraverso le entrate contributive.

Accanto a questi indirizzi ed impegni di fondo, il governo ha dichiarato di concordare con le impostazioni dei sindacati relativamente:

a) al tipo di gestione contabile del Servizio Sanitario da basarsi su una contabilità nazionale standardizzata (che va collocata ovviamente nel quadro istituzionale che si verrà delineando);

b) all'opportunità di una disciplina a livello nazionale dei rapporti giuridici ed economici tra il Servizio Sanitario Nazionale e le varie categorie di operatori interni e desterni al Servizio Sanitario, tra cui soprattutto i medici;

c) all'esigenza di un'adeguata presenza e di una specifica responsabilizzazione dell'impresa pubblica nel settore della produzione farmaceutica, rispondenti agli scopi della riforma; unitamente ad un riesame del meccanismo di distruzione dei farmaci. In tale quadro si fissa l'impegno di potenziare la distribuzione pubblica dei farmaci, anche mediante l'approvvigionamento diretto alla produzione, rivalutandosi inoltre nel settore sanitario la professione del farmacista; nonché quello del riesame, in sede CIPE, del meccanismo di formazione dei prezzi attuali ai fini di realizzare le possibili riduzioni;

d) la legge-cornice fisserà i criteri direttivi per il passaggio

del personale delle mutue ed enti al Servizio Sanitario Nazionale, salvaguardando le posizioni giuridiche, normative ed economiche acquisite;

e) la stessa legge definirà i criteri per la riscossione unificata dei contributi da parte dell'INPS.

Al termine di questa fase, nella quale è stata discussa la struttura generale del Servizio Sanitario, e dopo aver ascoltato le altre organizzazioni interessate, un gruppo di lavoro che verrà insediato in sede CIPE passerà alla stesura del provvedimento.

Il governo ha invitato i sindacati a designare i loro esperti che possono tenersi in contatto con il gruppo di lavoro durante la fase di elaborazione del provvedimento per gli ulteriori contributi ed approfondimenti.

COSTITUITA LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

ELETTO PRESIDENTE IL SENATORE OLIVA

A Montecitorio la commissione parlamentare per le questioni regionali ha proceduto formalmente alla sua costituzione. È stato eletto presidente il sen. Oliva (DC); vice presidenti sono stati eletti gli on. Zappa (PSI) e Cardia (PCI); segretari i senatori Coccu (PSIUP) e Darè (PSU). Gli altri membri della commissione sono: gli on. Almirante (MSI), Bima (DC), Busetto (PCI), D'Amico (PCI), Di Primio (PSI), Drago (DC), Fracanzani (DC), Galloni (DC), Mitterdorfer (Gruppo misto), Nicolazzi (PSU), Pintus (DC), Salvi (DC), Venturoli (PCI); i senatori Arnone (PSI), Bisori (DC), Bonazzi (Sin. Ind.), Cerami (DC), Alfredo Corrias (DC), Dalvit (DC), De Zan (DC), Maccarone (PCI), Magno (PCI), Palumbo (PLI), Perna (PCI) e Venanzi (PCI).

A quanto si è appreso l'on. Zappa avrebbe manifestato l'intenzione di rinunciare all'incarico di vice presidente e di membro della commissione. A far parte della commissione sarebbe chiamato l'on. Ballardini.

Dopo la seduta della commissione il presidente, sen. Oliva, ha dichiarato ai giornalisti che il lavoro che attende la commissione è tanto più intenso quanto più ritardata è stata la formale costituzione di questo organismo parlamentare con la nomina degli organi di presidenza. « In realtà, ha continuato il sen. Oliva, quando l'art. 126 della Costituzione previde questa commissione lo fece solo nella prospettiva — gravissima ed eccezionale — che il Presidente della Repubblica dovesse ritenere necessario lo scioglimento di un Consiglio regionale. Questa ipotesi non si è verificata in tutti questi anni ed è auspicabile che ciò non accada nemmeno adesso dopo la costituzione delle regioni a statuto normale, che coprono ormai l'intero territorio della Repubblica ». Proprio questo recente evento politico e amministrativo, con le conseguenti prospettive di una profonda modificazione delle strutture dello Stato, ha in questo frattempo — secondo il sen. Oliva — provocato la precisa sensazione che la commissione per

le questioni regionali possa e debba adempiere non solo a compiti eccezionali e in un certo senso negativi (vedi il caso dello scioglimento di un consiglio regionale); ma anche ad una funzione che il sen. Oliva ha definito « di coordinamento propulsivo per tutta l'attività legislativa in cui si tradurranno le regole della convivenza operativa tra Stato e regioni ».

Auguriamo alla commissione buon lavoro nell'impegnativo incarico affidatole dalla Costituzione.

Il senatore avv. Giorgio Oliva, già Presidente dell'UNCEM, rispondendo al messaggio augurale indirizzatogli, ha scritto al Presidente on. Ghio: « Mi è giunto quanto mai gradito il tuo telegramma di felicitazioni a nome anche del Consiglio nazionale dell'UNCEM. Ne ringrazio te e Piazzoni e tutti gli amici pensando con piacere alle nuove occasioni che avremo di incontrarci e di collaborare per una attuazione regionale che guardi alla montagna con occhio attento e lungimirante. Cordialmente tuo: Giorgio Oliva ».

RIDELIMITATI 10 BACINI IMBRIFERI MONTANI

Interessati 402 Comuni - Recuperati 600 milioni di sovracanoni arretrati

Le Gazzette Ufficiali N. 217-218-219-220 e 221 dei giorni 28-29-31 agosto, 1 e 2 settembre 1970 hanno pubblicato i decreti in data 28 luglio 1970 a firma del Ministro dei Lavori Pubblici Lauricella, con i quali si modifica e integra il Decreto Ministeriale 14-12-54 che ha delimitato i B.I.M. dei fiumi Sarca-Mincio-Garda, Sangro, Biferno, Paglia, Trigno, Basso Tevere, Medio Tevere, Alto Tevere, Metauro, Esino-Potenza-Chienti.

I decreti interessano 402 Comuni così suddivisi:

B.I.M. SARCA-MINCIO-GARDA: Prov. di Brescia N. 12, Prov. di Trento N. 48, Prov. di Verona N. 3 - Totale Comuni N. 63;

B.I.M. SANGRO: Prov. di Isernia N. 9, Prov. di L'Aquila N. 15, Prov. di Chieti N. 33, Prov. di Frosinone N. 1 - Totale Comuni N. 58;

B.I.M. BIFERNO: Provincia di Campobasso N. 40, Prov. di Isernia N. 6 - Totale Comuni N. 46;

B.I.M. PAGLIA: Provincia di Grosseto N. 2, Prov. di Siena N. 10, Prov. di Terni N. 6, Prov. di Viterbo N. 4 - Totale Comuni N. 22;

B.I.M. TRIGNO: Prov. di Campobasso N. 13, Prov. di Isernia N. 14, Prov. di Chieti N. 16 - Totale Comuni N. 43;

B.I.M. BASSO TEVERE: Prov. di Viterbo N. 6, Prov. di Roma N. 7, Prov. di Terni N. 4, Prov. di Rieti N. 28 - Totale Comuni N. 45;

B.I.M. MEDIO TEVERE: Prov. di Perugia N. 18, Prov. di Terni N. 11, Prov. di Viterbo N. 4 - Totale Comuni N. 33;

B.I.M. ALTO TEVERE: Prov. di Forlì N. 1, Prov. di Arezzo N. 10, Prov. di Perugia N. 11 - Totale Comuni N. 22;

B.I.M. METAURO: Prov. di Arezzo N. 1, Prov. di Pesaro N. 14, Prov. di Perugia N. 6 - Totale Comuni N. 21;

B.I.M. ESINO-POTENZA-CHIENTI: Prov. di Pesaro N. 2, Prov. di Perugia N. 9, Prov. di Ancona N. 6, Prov. di Macerata N. 32 - Totale Comuni N. 49.

L'emanazione dei decreti — su conforme parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici — conclude l'azione svolta per lungo tempo dall'UNCEM, in collaborazione con la FEDERBIM, per giungere ad accordi con la controparte (ENEL, UNAPACE, UNIEM, Federazione Municipalizzate), e superare le difficoltà create dalle note sentenze della Corte di Cassazione, allo scopo di ottenere a favore dei Consorzi e dei Comuni interessati il versamento — dall'inizio dell'applicazione della legge — dei sovracanoni per molti degli impianti idro-elettrici per i quali a suo tempo erano stati contestati.

In forza di dette riperimetrazioni i Comuni ricadenti in detti bacini introiteranno oltre 600 milioni di sovracanoni arretrati sinora contestati dalle Società concessionarie.

NEL TERRITORIO DELLA C.E.E. ACCOLTO IL « DIRITTO DI RIMANERE »

Dopo consultazioni con il Parlamento Europeo ed il Comitato Economico e sociale, la Commissione della CEE ha adottato il Regolamento relativo al « Diritto di rimanere ». Tale Regolamento adempie al disposto dell'art. 48, par. 3 d) del Trattato di Roma, che comporta il diritto, per i lavoratori degli Stati membri, « di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti di applicazione stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego ».

È da notare che il campo di applicazione personale è inteso in senso lato, seguendo i criteri già adottati dall'art. 10 del Regolamento n. 1612/68 sulla libera circolazione dei lavoratori nella Comunità. Vengono contemplati quindi il coniuge ed i discendenti minori di anni 21 o a carico, gli ascendenti e le persone a carico o conviventi con il lavoratore.

Le condizioni di applicazione del Regolamento sono tali da garantire il diritto di rimanere sia al lavoratore che ha raggiunto l'età pensionabile o è diventato inabile al lavoro, sia a chi esercita un'attività subordinata sul territorio dello Stato membro, pur mantenendo la sua residenza nel territorio dello stato ove precedentemente prestava il suo lavoro. Una volta acquisito, il « diritto di rimanere » può essere esercitato entro 24 mesi.

PROPOSTA DI LEGGE PER IL VOTO DEGLI EMIGRATI ALL'ESTERO

Alla Camera è stata presentata una proposta di legge — d'iniziativa dei deputati DC Foderaro e Caiazza — che concerne l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori italiani *domiciliati* all'estero.

Nel quadro di una maggiore funzionalità, e quindi per fare fronte all'esigenza di un progressivo perfezionamento dei nostri istituti democratici, rappresentativi e parlamentari, un posto a sè spetta allo spinoso problema dell'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori italiani domiciliati all'estero.

È dagli inizi del secolo che, in varie sedi, compresa quella parlamentare, si tenta di dare soluzione a questo problema, nel presupposto che tutti gli elettori italiani debbano potere adempiere agevolmente a questo diritto fondamentale previsto dalla vigente Costituzione repubblicana.

Si ritiene sufficiente ricordare quanto si disse in proposito alla Camera, particolarmente nella seduta pomeridiana del 1° marzo 1956, n. 493, concernente « Norme per la elezione della Camera dei Deputati ».

In tale occasione — si legge nella relazione unita alla p.d.l. — il Ministro dell'interno dell'epoca, tenne a precisare il pensiero del Governo circa questo delicato aspetto del sistema elettorale, precisando che tutti potevano ritenersi concordi in merito alla necessità di concedere non solo il diritto di voto, ma la concreta possibilità di esplicarlo, a quei cittadini italiani che in occasione delle tornate elettorali — sia politiche generali sia regionali — si fossero trovati all'estero per motivi di lavoro o di studio. Ma dallo stesso Ministro venne fatto presente che « vi sono delle impossibilità di natura tecnica insuperabili »; il che ci trova parzialmente d'accordo anche ora.

Proprio perché il problema permane vivo e pressante, ci si è preoccupati, di elaborare la normativa, tenendo presente i principi cardine del nostro sistema elettorale, nonché quanto numerosi altri paesi hanni già provveduto a realizzare. A questo ultimo proposito è bene dire che gran parte degli ordinamenti stranieri consentono ai

cittadini temporaneamente emigrati di partecipare alla elezione dei rispettivi Parlamenti.

Per ciò che concerne la disciplina esposta di seguito si sottolinea che si è cercato, nel limite del possibile, di rendere certi e controllabili gli elenchi dei cittadini italiani aventi diritto al voto, nonché di prevedere un permanente nesso tra l'Amministrazione centrale e le nostre rappresentanze diplomatiche, nella cui sede il diritto di voto si dovrà realmente esplicare.

La proposta di legge prevede:

Art. 1. - I cittadini italiani domiciliati all'estero, iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica, sono ammessi a esercitare il diritto di voto per le elezioni politiche generali e per le elezioni regionali presso le sezioni elettorali costituite nelle circoscrizioni territoriali delle Ambasciate, delle Legazioni, dei Consolati e delle Agenzie consolari.

Art. 2. - Possono esercitare tale diritto:

a) i funzionari del corpo diplomatico e consolare, gli addetti e gli impiegati delle rappresentanze all'estero e le persone conviventi residenti all'estero;

b) i cittadini italiani domiciliati all'estero per motivi di lavoro o di studio e le persone conviventi con essi domiciliate all'estero.

Art. 3. - I cittadini italiani di cui all'articolo 2, iscritti nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Repubblica, conserveranno tale iscrizione ed i sindaci trasmetteranno, tramite le Prefetture, alle Ambasciate, alle Legazioni, ai Consolati e alle Agenzie consolari l'elenco dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei rispettivi comuni con la indicazione di tutte le generalità e del collegio elettorale di appartenenza.

Copia di tali elenchi verrà trasmessa al Ministero dell'interno.

Art. 4. - A cura delle Ambasciate, delle Legazioni, dei Consolati e delle Agenzie consolari verrà compilata una lista generale comprendente gli elettori domiciliati all'estero di cui all'articolo 2.

Gli elettori verranno assegnati alla sezione elettorale nella cui circoscrizione abbiano, secondo la indicazione della lista generale, il proprio domicilio.

Art. 5. - I certificati per i cittadini di cui all'articolo 2, ai sensi e con le modalità dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26, verranno preparati dalle Ambasciate, dalle Legazioni, dai Consolati e dalle Agenzie consolari sui moduli forniti dal Ministero dell'Interno e dovranno essere ritirati personalmente dagli interessati oppure, ove questi lo chiedano, verranno trasmessi a mezzo posta al domicilio indicato.

Art. 6. - Il Ministero dell'Interno provvederà, tramite le Ambasciate, le Legazioni, i Consolati, le Agenzie consolari competenti per

territorio, all'espletamento di tutte le formalità relative alla nomina del presidente, degli scrutatori, alla pubblicazzione e affissione dei manifesti nelle sedi delle sezioni elettorali, alla consegna dei plichi, del pacco delle schede e delle urne.

Art. 7. - La designazione dei rappresentanti di lista presso le sezioni elettorali all'estero verrà effettuata, per ciascun partito o gruppo politico, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del Presidente o del segretario del partito o gruppo pulitico di cui all'articolo 15 del testo unico delle leggi per la elezione alla Camera dei Deputati.

Art. 8. - Le votazioni si svolgeranno nello stesso giorno nel quale si svolgono in Italia e con le medesime modalità dettate dal testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati.

Art. 9. - All'elettore verrà consegnata la scheda relativa alla circoscrizione o al collegio elettorale nel quale si trova il comune nelle cui liste elettorali è iscritto l'elettore medesimo.

Art. 10. - Le cassette, le urne, i plichi debitamente sigillati, insieme con i verbali redatti secondo quanto stabilito dall'articolo 75 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati verranno subito portati da due membri dell'ufficio della sezione nella sede dell'Ambasciata, della Legazione, del Consolato o dell'Agenzia consolare nella cui circoscrizione ha sede la sezione elettorale e consegnate ad un funzionario addetto che ne diverrà personalmente responsabile e provvederà all'immediato inoltro a mezzo corriere aereo all'Ufficio centrale nazionale, dando contemporaneamente notizia telegrafica dei risultati per circoscrizione elettorale e per collegio allo stesso Ufficio centrale nazionale.

Art. 11. - L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti i verbali relativi alle elezioni elettorali all'estero per la elezione della Camera dei Deputati, sommerà i voti ottenuti dalle singole liste alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista determinando così la nuova cifra elettorale nazionale ai fini dell'attribuzione dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni tra le liste che hanno raggiunto i requisiti di cui al primo comma dell'articolo 83 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati.

I seggi spettanti a ciascuna lista, in seguito agli adempimenti di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 83 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati verranno attribuiti, previa assegnazione dei voti riportati all'estero alle singole liste nelle circoscrizioni alla lista stessa nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale.

L'ULTIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio nazionale dell'UNCEM si è riunito il 23 settembre a Roma, presso il salone della Camera di Commercio, per la sua ultima seduta al termine del mandato avuto dal congresso del dicembre 1966.

Alla seduta, la 36ª dalla costituzione dell'UNCEM, hanno preso parte, col Presidente on. Ghio ed i vice presidenti avv. Leonardi, avv. Oberto, prof. Rotini e avv. Benedetti, i membri della Giunta esecutiva, il presidente della Commissione tecnico-legislativa sen. Mazzoli ed i seguenti consiglieri: sen. Valsecchi, presidente della Federbim, on. Angelini, cav. Guido Benedetti, cav. uff. Bertini, dr. Bortolani, comm. Cardini, on. Castellucci, comm. dr. Chiesa, comm. avv. Cigliuti, cav. uff. geom. Dassogno, sig. Degli Innocenti, sig. Del Ponte, cav. uff. dr. Di Stasio, avv. Facchiano, cav. uff. avv. Filisetti, comm. avv. Fiorentino, comm. Fosson, avv. Ghedina, on. Giorgi, sig. Grasso, sig. Gruber, cav. dr. Karner, comm. Jelmini, dr. La Sorte, sig. Lanzotti, dr. Longano, sen. Lusoli, cav. Maccari, sig.ra Malavasi, dr. Marchini, cav. geom. Martinengo, comm. rag. Pancheri, cav. uff. geom. Piazzi, avv. Puglia, comm. avv. Rinaldi, cav. uff. Riva, cav. dr. Rizzi, sig. Roux, cav. uff. Salvi, comm. Santilli, sen. dr. Segnana, comm. avv. Serra, geom. Sorentino, dr. Tosi, on. Bettiol, comm. Ferralasco. Presenti il Presidente del collegio revisori dei conti avv. Trebeschi e il Presidente del CIPDA sen. avv. Sibille.

Ha presieduto la riunione l'on. Ghio, segretario il Segretario generale cav. uff. Piazzoni.

Il Consiglio nazionale ha espresso cordiali auguri ai neo consiglieri regionali: al Presidente on. Ghio, assessore regionale ligure, al vice presidente avv. Oberto, vice presidente del Consiglio regionale piemontese, ai consiglieri dr. Mattucci, presidente del Consiglio dell'Abruzzo, prof. Ruffini assessore regionale lombardo, al comm. Petrini assessore regionale piemontese e al sig. Degli

Innocenti consigliere regionale toscano. Congratulazioni sono state formulate dal presidente ai vice presidenti avv. Oberto nominato cavaliere di gran croce e all'avv. Leonardi nominato grand'ufficiale ed eletto negli scorsi giorni Presidente della provincia di Rieti, dopo aver finora presieduto la Camera di Commercio e il nucleo industriale Rieti-Cittàducale.

Al sen. avv. Giorgio Oliva, già presidente dell'UNCEM, eletto presidente della commissione parlamentare per le regioni è stato indirizzato un messaggio augurale.

Il Consiglio nazionale, dopo l'approvazione del verbale della seduta precedente, ha ratificato all'unanimità la delibera della Giunta esecutiva per la convocazione del congresso ed ha approvato, pure all'unanimità e dopo breve discussione, il regolamento, del quale pubblichiamo il testo. L'articolo relativo alle deleghe, ammesse in numero di venti, è stato invece approvato a maggioranza, col voto contrario dei consiglieri PCI e PSIUP.

Nella discussione del regolamento — illustrato dal Segretario generale — sono intervenuti i consiglieri Bettiol, Marchini, Lanzotti, Valsecchi, Jelmini, Lusoli, Rotini, Trebeschi, Rizzi, Cigliuti, Malavasi, Grasso, Piazzi e Benedetti Guido.

Il Presidente on. Ghio ed il vice presidente avv. Leonardi, che ha presieduto la Commissione per le modifiche statutarie, hanno quindi riferito sui lavori della commissione, sia per quanto attiene le modifiche allo statuto che per il sistema elettorale per la elezione del consiglio nazionale e degli organi regionali.

Il Consiglio, dopo gli interventi dei consiglieri Oberto e Bettiol, ha accolto la proposta del Presidente di integrare la commissione per lo statuto dando mandato alla stessa di decidere le proposte da presentare all'approvazione del Congresso. Tale commissione, presieduta dall'avv. Leonardi, segretario il Segretario generale, è composta dai consiglieri Jelmini, Cardini, Piazzi, Rizzi, Martinengo, Filisetti e Bleggi designati dal gruppo DC e, in rappresentanza degli altri gruppi, dai consiglieri Rotini (PSI), Facchiano (PSU), Bettiol (PCI), Marchini (PSIUP), Chiesa (PLI), Karner (SVP), e Barocco (UV).

Il Presidente dei revisori del conto avv. Trebeschi ha quindi esposto al Consiglio il bilancio consuntivo 1969 con un'ampia e dettagliata relazione nella quale ha messo in risalto le difficoltà finanziarie nella quale si dibatte l'UNCEM per lo scarso gettito delle quote associative rispetto all'attività che deve assolvere ed ha pertanto auspicato che il Parlamento esamini con sollecitudine le varie proposte di legge relative al contributo statale alle associazioni nazionali degli Enti locali.

Il Consiglio ha approvato all'unanimità il conto consuntivo.

La riunione si è conclusa con l'approvazione unanime di un Ordine del giorno per fare appello « all'On. Presidente del Comitato ristretto costituito alla Camera per la nuova legge della montagna perché voglia accelerare i tempi, in modo da definire positivamente la questione formulando un testo legislativo che consenta agli Enti locali delle zone montane di adeguare la propria attività secondo i nuovi impegni imposti dall'ordinamento regionale ».

Il documento, inoltre,
« sollecita la rapida approvazione della proposta di legge 2626 per il finanziamento di interventi nei territori montani per il periodo 1969/71; senza che ciò pregiudichi — come chiaramente indicato nell'o.d.g. della Giunta Esecutiva dell'UNCEM del 25 giugno 1970 — l'altrettanto rapida procedura per l'approvazione della legge organica ».

MADESIMO: CONVEGNO INTERNAZIONALE SULLA MONTAGNA

Il Convegno internazionale sulla montagna, organizzato dalla Fondazione per i problemi montani dell'Arco Alpino e dalla Camera di commercio di Sondrio, ha riunito nei giorni 3 e 4 settembre, a Madesimo oltre trecento studiosi di problemi montani ed amministratori locali per dibattere il tema « Il potenziale produttivo della montagna nel prossimo futuro e la sua conservazione ».

Nella seduta inaugurale il saluto dell'UNCEM è stato portato dal Vice Presidente cav. gr. cr. avv. Gianni Oberto, che ha ricordata l'attività quasi ventennale dell'Unione svolta a favore della montagna e delle sue popolazioni. L'oratore ha lamentato l'attuale carenza legislativa nei confronti delle zone montane auspicando che il Parlamento voglia annullare al più presto tale lacuna approvando, senza indugi, sia la legge ponte per il rifinanziamento della precedente 991 che la proposta di legge organica per i territori montani studiata dall'UNCEM e presentata dai parlamentari amici della montagna.

Dopo i saluti del prof. Bonadonna, Presidente della Fondazione per l'Arco Alpino, dell'ing. Casartelli, Presidente della Camera di commercio di Sondrio, e del Sindaco di Isolato, ha svolto la relazione introduttiva il Presidente del Convegno sen. Athos Valsecchi. Dopo aver illustrato gli scopi della riunione, ha dissertato sulle varie componenti del potenziale produttivo montano. Riconosciuto poi che ogni stato moderno pone come primario servizio sociale l'imperativo della conservazione della natura per le zone montane, e quindi in particolare per l'Italia che di montagna è fatta per i quattro quinti del suo territorio, si pone una problematica complessa non priva di contraddizioni. Da un lato preme l'annosa domanda di più idonee condizioni economico sociali di vita da parte di una vasta e depressa parte di popolazione; dall'altro viene sottolineata con sempre più drammatica frequenza (alluvioni, inquinamenti, dissesti idrogeologici) la esigenza di mantenere inalterate determinate prerogative ambientali a salvaguardia di un equilibrio via via messo in forse dall'incessante, ma troppo spesso disordinato e incontrollato, progresso tecnico e industriale. Il senatore Valsecchi ha concluso dicendo che l'iniziativa del

convegno si realizza proprio in questo anno 1970, dedicato dal Consiglio d'Europa alla conservazione della natura per indurre a promuovere un chiaro incontro con gli esponenti della cultura, dell'economia e del lavoro, sensibili ai problemi della montagna.

Il Sottosegretario dell'Agricoltura e foreste, on. Silvestri, nel portare il saluto del Ministro Natali, si è detto lieto di partecipare a così qualificato convegno. Nel rispondere al Vice Presidente dell'UNCEM, Oberto, ha confermato l'impegno del Governo a far sì che, al più presto, la montagna abbia la sua legge organica nel senso auspicato dai montanari e sulla base della proposta presentata dai parlamentari amici della montagna. La nuova legge terrà cioè conto delle esperienze negative e positive della precedente legislazione e dovrà essere soprattutto orientata non sulla frammentarietà ma sulla omogeneità degli interventi per lo sviluppo socio-economico delle zone montane.

Hanno poi svolto le relazioni sui temi del Convegno il prof. Vitantonio Pizzigallo, Direttore generale dell'economia montana e foreste, sul tema « La valorizzazione della montagna italiana nella prospettiva futuribile delle sue funzioni tecniche, economiche e sociali »; l'ing. A. Antonietti, dell'Ispettorato federale delle foreste e della protezione della natura di Berna, sul tema « Conservazione e valorizzazione della montagna in Svizzera »; il prof. Arnaldo Maria Angelini, Direttore generale dell'ENEL, sul tema « Energia elettrica e ambiente »; il prof. Jean Tenisien, Consigliere tecnico della Delegazione generale scientifica e tecnica di Francia, sul tema « Gli aspetti dello sviluppo tecnologico e industriale, tenendo conto della difesa preventiva dell'ambiente montano »; il prof. Valerio Giacomini, Direttore dell'Istituto di botanica dell'Università di Roma, sul tema « Il problema del territorio nell'ambito della montagna alpina e gli strumenti relativi; l'ing. H. Schiechtl, dell'Istituto federale di sperimentazione forestale di Insbruck, sul tema « Provvedimenti per la conservazione del paesaggio alpino e per la difesa contro le erosioni in Austria ».

Sulle relazioni si è svolto un interessante dibattito con numerosissimi interventi, fra i quali ricordiamo quelli del prof. Pavan, del sen. Sibille, del geom. Martinengo e dell'avv. Oberto che, nella sua veste di Presidente del Parco nazionale del Gran Paradiso, ha posto alcune « inquietanti » domande ai relatori su cosa si vorrà fare in futuro per evitare altre deturpazioni dell'ambiente naturale.

ROMA: CONGRESSO NAZIONALE DELLE CASSE RURALI

Con la partecipazione di alcune migliaia di soci, dirigenti ed amministratori delle casse rurali si è svolto il 26 settembre a Roma, presso il Palazzo dei Congressi dell'EUR, il Congresso nazionale del credito cooperativo, che ha inteso riaffermare la necessità di valorizzare le casse rurali come strumenti di partecipazione e presenza cooperativa nel sistema creditizio e nella società italiana.

Alla manifestazione — che è stata organizzata dall'Ente nazionale delle casse rurali ed artigiane — sono intervenuti il presidente del Consiglio dei ministri on. Emilio Colombo, il presidente della Commissione delle Comunità Europee, on. Franco Maria Malfatti, il ministro del Tesoro, on. Mario Ferrari Aggradi, oltre a numerosi rappresentanti della pubblica amministrazione, del mondo bancario e delle organizzazioni del credito cooperativo.

Dopo alcuni interventi di apertura del Congresso, tra cui quello del dott. Livio Malfettani, presidente della Confederazione Cooperative Italiane, ha preso la parola il presidente della Commissione delle Comunità Europee, on. Franco Maria Malfatti.

Il presidente Malfatti ha affermato che questo è il momento della rivalutazione dell'azione delle casse rurali, poiché la situazione, vista anche sul piano europeo, è tale da rendere indilazionabile l'adozione di misure concrete per realizzare un potenziamento di questo importante e insostenibile settore del credito. Le ragioni del rilancio vanno principalmente ricercate — ha aggiunto Malfatti — nella profonda trasformazione che caratterizza l'agricoltura. Ricordato che i Paesi che vantano nella comunità una agricoltura più avanzata vantano anche nel settore del credito agrario un efficiente movimento cooperativo, Malfatti ha affermato che vanno risolti alcuni problemi di fondo che oggi più che mai interessano tanto l'agricoltura quanto l'economia europea. In particolare egli si è intrattenuto sulla necessità di rivedere gli statuti giuridici delle casse rurali, di favorirne le formule d'integrazione e di renderle strumenti sempre più efficaci della formazione del risparmio.

L'on.le Malfatti ha concluso dicendo che sul piano generale che

riguarda l'insieme della politica finanziaria e l'armonizzazione delle legislazioni è necessario che le iniziative intraprese o da intraprendere per la creazione di una unione monetaria, per l'armonizzazione del diritto bancario, per la creazione di uno statuto europeo della cooperazione rappresentino tutti elementi positivi ed un insieme di possibilità affinché l'azione da svolgere sul piano nazionale per il rilancio delle casse rurali trovi un adeguato sostegno anche sul piano comunitario.

Il dr. Enzo Badioli, presidente nazionale delle casse rurali, ha quindi svolto la relazione incentrata sul tema « lo sviluppo delle casse rurali nella prospettiva degli anni 70 ». Riallacciandosi al precedente convegno del 1964, il dr. Badioli ha anzitutto tracciato un consuntivo del lavoro svolto dalla categoria in questi anni, che è valso in primo luogo a determinare una chiara presa di coscienza da parte delle casse dei propri tratti peculiari, derivanti dalla profonda caratterizzazione cooperativa che si richiama alla ispirazione ideale dei fondatori del movimento. I frequenti scambi di esperienze con le analoghe organizzazioni estere hanno poi offerto l'occasione per risalire alle genuine fonti del pensiero e del metodo cooperativo, di verificare la validità di tale metodo del mondo moderno e di stimolare le casse italiane a realizzare quelle strutture che possono consentire loro di allinearsi con i similari movimenti europei sul piano della efficienza aziendale e del peso economico nella società civile.

Dopo aver ricordato le prime importanti realizzazioni conseguite con la strutturazione federativa della categoria, riferendosi in particolare alla determinante azione svolta dall'Istituto centrale delle casse rurali sin dalla sua costituzione avvenuta nel 1963, il presidente ha indicato i punti salienti del programma di potenziamento e sviluppo. Egli ha messo inoltre in evidenza che pur essendo impedita l'apertura di nuove casse rurali, la categoria ha dimostrato una vitalità ed una forza di espansione che le ha permesso di realizzare un aumento dei soci dai 114 mila del 1963 ai 150 mila circa del 1969 ed un incremento dei depositi dai 223 miliardi del 1963 agli oltre 636 miliardi del 1969, segnando tassi di sviluppo superiori a quelli del sistema bancario.

Ricordate le recenti proposte del CNEL — che ha auspicato la diffusione delle casse rurali per rendere possibile un più organico esercizio del credito agrario — il dr. Badioli ha segnalato come dato rimarchevole e di tutta evidenza il generale interesse dell'opinione pubblica per il credito cooperativo, interesse che trova le sue radici in profonde esigenze di rinnovamento socio-economico che il paese nella sua attuale fase di sviluppo manifesta a tutti i livelli. Tali sollecitazioni sono pervenute alla categoria sotto forma di precise istanze per creare nuove casse rurali in zone dove queste non sono presenti o dove non lo sono sufficientemente.

In relazione a ciò, il presidente — dichiarando la disponibilità del movimento per un'azione promozionale nelle zone dove è più sentità l'esigenza del credito cooperativo — ha precisato che siffatta opera di sviluppo, per riuscire feconda di risultati positivi, occorre tenga conto

delle esperienze formatesi in tanti anni di lavoro e le utilizzi allo scopo di preservare le nuove casse da quelle gravi e sfavorevoli vicende cui esse per la loro delicata struttura possono andare incontro.

A tal fine il dr. Badioli ha richiamato l'attenzione degli organi responsabili sulla necessità di dare al movimento una disciplina giuridica moderna, che consenta una maggiore operatività, dotando nel contempo la categoria delle casse rurali di un sistema di integrazione federativa che assicuri funzionalità alle aziende, stabilità e sicurezza alle loro strutture economiche e che costituisca anche lo strumento per garantire la conservazione di un rigido costume di probità e di stretta osservanza dei principi cui si ispira il metodo cooperativo.

Dopo il dott. Badioli ha preso la parola l'on. Mario Ferrari-Aggradi. Il Ministro del Tesoro, annunciata in apertura del suo intervento la conferma del dr. Badioli alla presidenza dell'Ente nazionale casse rurali, ha affermato che la istituzione di tali casse è connessa all'esigenza di adeguare gli strumenti e le forme di credito più evolute a favore dei ceti agricoli meno dotati economicamente. Nel sistema moderno del credito — ha detto il Ministro — le casse rurali svolgono una benemerita funzione che corrisponde ad una esigenza sentita dal'attuale società: la concessione cioè del credito ai piccoli operatori economici. Le casse rurali — ha aggiunto l'on.le Ferrari-Aggradi — sono all'avanguardia nel favorire il credito personale, il credito veramente fiduciario e realizzano così una felice coincidenza fra il momento economico e quello sociale, tanto necessaria in un periodo in cui tutte le strutture tendono a favorire una maggiore sicurezza e stabilità sociale. Il ministro del Tesoro si è detto, infine, certo che le casse rurali corrisponderanno con senso di responsabilità al potenziamento del loro movimento per fiancheggiare, con la capillare canalizzazione del credito, l'opera di tutto il sistema bancario.

Il presidente del Consiglio, on. Emilio Colombo, ha concluso gli interventi, esprimendo il suo apprezzamento per l'attività delle casse rurali ed affermando tra l'altro: « Come elemento di organizzazione di forze sul piano della cooperazione del credito, voi rappresentate un elemento al servizio del nostro sviluppo economico. È una fase questa — ha poi sottolineato il presidente del Consiglio — nella quale con tutto il nostro impegno, con tutte le nostre energie, dobbiamo promuovere la formazione del risparmio. Il Paese ha bisogno in questo momento di una forte ripresa produttiva e perciò di un forte impulso agli investimenti. Attraverso la politica del risparmio, viva, moderna, efficiente, — ha proseguito Colombo — dobbiamo dunque essere in grado di migliorare le risorse reali necessarie per raggiungere questo obiettivo ed assicurare nuovi livelli di sviluppo economico e sociale al Paese ».

Al termine dei lavori è stata presentata ed approvata una mozione conclusiva con la quale gli amministratori, i dirigenti ed i soci cooperatori delle casse rurali italiane, rilevato che viene oggi sempre più generalmente riconosciuta ed affermata la validità della funzione cooperativa di credito nel mondo moderno e che i responsabili dello

sviluppo economico indicano nel credito cooperativo una delle più urgenti istanze delle comunità locali, hanno auspicato una maggiore sensibilità degli organi pubblici, legislativi ed amministrativi verso il mondo cooperativo, e questo perché — attraverso la piattaforma del movimento di cooperazione delle casse — esso sia portato ad allargarsi ed estendersi operativamente e non invece a muoversi entro difficoltà ed impedimenti che ne limitano lo sviluppo, ne isteriliscono gli entusiasmi e ne contengono la sana proliferazione. Con la mozione la categoria chiede anche che all'esaltazione del ruolo della cooperazione di credito partecipino concretamente tutti quegli enti — a livello comunitario, statale e regionale — che sono interessati allo sviluppo economico-sociale del paese; si chiede infine che tale partecipazione sia il segno di adesione e di sostegno, oggi più che mai necessario, ad uno sforzo che ha per soggetto il movimento del credito cooperativo e per oggetto la civile evoluzione delle condizioni di vita della collettività.

Nel pomeriggio i congressisti sono stati ricevuti in udienza particolare da S.S. Paolo VI.

TORINO: VII CONVEGNO DELLA MONTAGNA

L'ampio dibattito sul tema « regione e montagna »

All'appuntamento autunnale di Torino per il salone internazionale della montagna cui è legato il convegno di stuido indetto con l'adesione dell'UNCEM, hanno preso parte quest'anno oltre cinquecento amministratori comunali e provinciali rappresentanti di comunità montane e consigli di valle, di Consorzi di bonifica montana e tecnici e forestali di tutte le zone montane italiane.

L'inaugurazione del convegno, alla settima edizione, ha avuto luogo il 29 settembre nell'aula di Palazzo Madama alla presenza del Sottosegretario all'agricoltura on. Jozzelli, del Presidente del Consiglio regionale sen. Vittorelli, dell'assessore cittadino on. Magliano e di numerose altre autorità.

A nome degli enti organizzatori, Provincia, Camera di Commercio e Salone della montagna, ha parlato il nuovo assessore provinciale alla montagna geom. Giuglar richiamando gli scopi del convegno per un approfondito dibattito sul tema « Montagna e regioni » ed offrendo una medaglia d'oro all'avv. cav. di gran croce Oberto, oggi vice presidente del Consiglio regionale, oltre che vice presidente dell'UNCEM, per il lavoro svolto alla guida dell'assessorato e della provincia torinese.

Il Presidente dell'UNCEM on. Ghio, assessore regionale ligure, ha riaffermato la volontà dell'Unione dei comuni ed enti montani di operare per l'inserimento della vita economica e sociale della montagna, sia per la parte finanziaria, « stralcio proposta alla Camera », che auspicato la pronta approvazione della nuova attesa legge per la montagna, sia per la parte finanziaria, stralcio proposta alla Camera, che per il nuovo testo organico, pure in elaborazione alla Camera dei deputati.

Si è quindi associato al plauso all'avv. Oberto per il generoso e costante impegno offerto per la montagna e i montanari.

Il sottosegretario Jozzelli si è compiaciuto per l'organizzazione del convegno e per i temi oggetto del dibattito, che ha augurato ampio e approfondito. Ricordato lo sforzo del governo per la soluzione dei problemi della montagna, con la spesa di 267 miliardi dal 52 ad oggi

con la legge della montagna, ha detto che l'opera di inserimento effettivo delle popolazioni montane in una società che si sviluppa e modifica sempre più rapidamente richiede nuovi sforzi e nuovi strumenti che impegnino tutti i cittadini, la società nazionale e le regioni. Ha quindi accennato alla programmazione nazionale e regionale quale mezzo per valorizzare le risorse della montagna, dal bosco, alla zootecnia, al turismo, conservando l'ambiente originale. Per fare questo è necessario uno sforzo programmato che chiami ad operare insieme lo stato, le regioni e gli enti locali.

È seguita la relazione introduttiva dell'avv. Oberto, della quale pubblichiamo su questo numero il testo.

Nel pomeriggio, il comm. rag. Enrico Pancheri, assessore regionale trentino, ha svolto la relazione sul tema « Esperienze di una regione a statuto speciale », mentre il geom. cav. Edoardo Martinengo, capo ufficio montagna alla provincia torinese, ha relazionato sul tema « Prospettive per le regioni a statuto ordinario ». Anche di questa relazione pubblichiamo il testo, rimandando al prossimo numero il testi della relazione del comm. Pancheri.

Il dibattito è stato ampio ed ha consentito di confrontare le proposte, soprattutto della relazione Martinengo, con le esigenze delle varie regioni nell'intento di dare alla montagna un posto adeguato negli impegni del Consiglio e della Giunta regionale.

Alcune interessanti comunicazioni scritte sono state presentate dal dr. La Sorsa, segretario generale della Camera di commercio torinese, dal geom. Bignami dell'Azienda montana di Cuneo, dell'ins. Cavaliere della Comunità montana silana, del dr. Bertone di Gignese (NO), del dr. Brocca di Domodossola, dell'Ispettore forestale Hofmann e dell'ispettore regionale forestale dr. Antoniotti di Torino, dell'avv. Bellisario dell'Ente Fucino, del sig. Sibille della pro-natura e del Segretario generale dell'UNCEM.

Nella seduta pomeridiana del 29 sono intervenuti il dr. Bertone, il dr. Bagnaresi dell'Associazione bonifiche di Bologna, l'on. Tempia di Torino, il dr. Brocca, il dr. La Sorsa, il comm. Petrini, assessore regionale piemontese e il direttore generale dell'economia montana del Ministero prof. Pizzigallo.

La successiva giornata è stata interamente dedicata al dibattito, con interventi del sen. Benedetti di Torino, dell'on. Bettiol consigliere nazionale UNCEM, di Berardinetti, assessore regionale Umbro, della signora Malavasi, consigliere naz. e presidente di consiglio di valle, del prof. Mortarino di Torino, del dr. Ponticelli, del sig. Miguidi sindaco dell'ossolano, del prof. Burla di Vercelli, del dr. Marchini assessore provinciale di Parma e consigliere naz. UNCEM, del comm. Jelmini, membro della giunta esecutiva UNCEM e presidente del consiglio della Valsesia; del dr. Gori, del dr. Valmarin dell'Ente Maremma, del dr. Cellerini, del sindaco di Netro, dell'arch. Romano, del comm. Cardini, presidente della consulta UNCEM dell'Umbria ed altri.

Il Segretario generale Piazzoni, dopo avere fornito alcune notizie sull'opera dell'UNCEM per il varo della nuova legge per la montagna,

ha detto di condividere la relazione di Martinengo le cui proposte costituiscono il coerente sviluppo del discorso fatto dall'UNCEM con la proposta di legge Mazzoli-Medici che prevede la competenza del comitato montagna. Trasferire questa proposta a livello regionale, con un comitato assessoriale o un ente per l'economia montana — ha proseguito Piazzoni — significa dotare la regione di uno strumento nuovo e certamente valido per affrontare una programmazione di interventi nelle zone montane, con la piena collaborazione delle Comunità montane che restano gli strumenti programmatori a livello zonale, mentre gli altri enti esistenti, quali i consorzi bonifica montana, possono assolvere alle funzioni esecutive loro proprie.

L'approfondimento della proposta Martinengo, ha concluso il segretario dell'UNCEM, consentirà in sede congressuale di definire alcuni orientamenti da offrire all'azione delle regioni che nell'adozione degli strumenti operativi, una volta fissate le competenze con le leggi cornice, devono poter liberamente decidere.

Terminato il dibattito ha risposto il geom. Martinengo fornendo precisazioni sul tema trattato ed auspicando che in seno all'UNCEM sia possibile approfondire l'ampia tematica dell'attuazione dell'ordinamento regionale per lo sviluppo della montagna.

A conclusione dei lavori ha parlato l'avv. Oberto, dicendosi soddisfatto per l'ampio dibattito e ringraziando tutti gli intervenuti. Siamo con i piedi in terra ma guardiamo al futuro con fantasia — ha detto il Presidente — perché oggi operiamo per il 2000, poiché il tempo brucia uomini e cose. L'impegno pluriennale dell'UNCEM per la montagna troverà dal convegno torinese nuovo slancio e il prossimo congresso nazionale esprimerà con chiarezza le nostre tesi per una rinascita verso la montagna che poggi sulla valorizzazione dell'uomo che vive in montagna.

Interpretando il desiderio espresso da più parti, il convegno ha votato all'unanimità un telegramma diretto al Presidente del consiglio, al ministro dell'agricoltura e ai Presidenti delle Camere perché « non si ritardi ulteriormente provvedimento organico legislativo per la montagna. Confermando orientamento unitario UNCEM, chiede che il sollecitato provvedimento finanziario non pregiudichi o ritardi soluzione urgente nuova legislazione organica indispensabile montagna italiana ».

La giornata del 1° ottobre è stata dedicata ad un viaggio di studio in provincia di Cuneo visitando alcune realizzazioni dei consigli di valle e consorzi di bonifica, con soste a Cuneo, Delmonte e Bagni di Vinadio. La comitiva è stata accolta dal geometra Bignami e da altri dirigenti e funzionari della Camera di Commercio e del Consorzio di Bonifica Montana della Valle Stura di Demonte.

DALLA

GAZZETTA  UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(G.U. N. 214 del 26 agosto 1970)
DECRETO MINISTERIALE 18 Luglio 1970

Determinazione delle quote per spese generali, amministrazione, manutenzione ordinaria e straordinaria dovute agli assegnatari di alloggi della ex gestione INA Casa, in applicazione all'art. 1 della legge 18 marzo 1968 n. 352.

(G.U. N. 216 del 27 agosto 1970)
DECRETO LEGGE 27 Agosto 1970 n. 621

Provvedimenti per il riequilibrio dell'attuale situazione congiunturale con particolare riguardo alla finanza pubblica e alla produzione.

(Ci riserviamo di commentare il decreto dopo la ratifica delle Camere).

(G.U. N. 217 del 28 agosto 1970)
DECRETO LEGGE 28 Agosto 1970 n. 622

Provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazione delle disposizioni per l'assistenza ai profughi, nonché disposizioni in materia previdenziale a favore dei cittadini italiani che hanno svolto attività lavorative in Libia e dei loro familiari.

DECRETO MINISTERIALE 28 Luglio 1970

Modifica ed integrazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Sarca-Mincio-Garda.

(G.U. N. 218 del 29 agosto 1970)
DECRETO MINISTERIALE 28 Luglio 1970

Modifica ed integrazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Sangro.

DECRETO MINISTERIALE 28 Luglio 1970

Modifica ed integrazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Biferno.

DECRETO MINISTERIALE 28 Luglio 1970

Modifica ed integrazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Paglia.

(G.U. N. 219 del 31 agosto 1970)
DECRETO MINISTERIALE 28 Luglio 1970

Modifica ed integrazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Trigno.

DECRETO MINISTERIALE 28 Luglio 1970

Modifica ed integrazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Basso Tevere.

(G.U. N. 220 del 1° settembre 1970)
DECRETO MINISTERIALE 28 Luglio 1970

Modifica ed integrazione del perimetro del bacino imbrifero montano del medio Tevere.

DECRETO MINISTERIALE 28 Luglio 1970

Modifica ed integrazione del perimetro del bacino imbrifero montano dell'alto Tevere.

DECRETO MINISTERIALE 28 Luglio 1970

Modifica ed integrazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Metauro.

(G.U. N. 227 dell'8 settembre 1970)
Regione Trentino-Alto Adige
Provincia di Trento
LEGGE PROVINCIALE 3 Agosto 1970 n. 11

Nuove norme in materia di attività edilizia.
(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 33 dell'11-8-1970)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

In tutti i comuni, ai fini della formazione di nuovi piani regolatori o di nuovi programmi di fabbricazione e della revisione di quelli

esistenti, debbono essere osservati limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.

Il presidente della giunta provinciale fisserà, ed aggiornerà quando necessario, tali limiti e rapporti per zone territoriali omogenee, con proprio decreto, su conforme deliberazione della giunta e previo parere della commissione urbanistica provinciale. *Il primo decreto sarà emanato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Nel frattempo si applicano anche in provincia di Trento le disposizioni di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, emanato ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765.*

I limiti ed i rapporti fissati con decreto di cui al comma precedente vanno osservati, in quanto applicabili, anche nelle lottizzazioni di cui all'art. 5 e nelle iniziative edilizie di cui all'art. 12 della presente legge.

I piani regolatori ed i programmi di fabbricazione che, alla data dell'emanazione del decreto di cui al secondo comma, fossero già stati adottati potranno venire approvati anche se difformi dalle prescrizioni sopravvenute, purché siano conformi alle disposizioni del citato decreto ministeriale.

Art. 2

Sino a quando non siano stati approvati i piani comprensoriali, i piani regolatori generali ed i programmi di fabbricazione, l'edificazione a scopo residenziale è soggetta alle seguenti limitazioni.

a) il volume complessivo costruito di ciascun fabbricato non potrà superare le misure di:

due metri cubi per ogni metro quadrato di area edificabile se trattasi di edifici ricadenti nei centri abitati. A questo fine rimane ferma la validità della perimetrazione dei centri abitati eventualmente già compiuta in osservanza dell'art. 17, lettera *a*), della legge 6 agosto 1967, n. 765, salva la facoltà di procedere ad una nuova perimetrazione entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del consiglio comunale soggetta all'approvazione della giunta provinciale. Nello stesso termine e con le stesse forme dovranno provvedere i comuni che non abbiano già compiuto la perimetrazione in osservanza del citato articolo 17 della legge n. 765. Nel frattempo vanno osservate in tali comuni, per quanto concerne il perimetro dei centri abitati, le indicazioni risultanti dalle planimetrie in scala 1 : 10.000 che compongono il piano urbanistico provinciale;

un metro cubo e mezzo per ogni metro quadrato di area edificabile se trattasi di edifici ricadenti nelle aree residenziali previste dal piano urbanistico provinciale;

un decimo di metro cubo per ogni metro quadrato di area

edificabile, se trattasi di edifici ricadenti nelle altre parti del territorio comunale; tuttavia gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere ampliati fino ad un massimo del quindici per cento del loro volume;

b) gli edifici non possono comprendere più di tre piani;

c) *l'altezza di ogni edificio non può essere superiore alla larghezza degli spazi pubblici su cui esso prospetta, aumentata dell'eventuale arretramento. La distanza dai confini del lotto non può essere inferiore alla metà dell'altezza di ciascun fronte dell'edificio da costruire*; inoltre la distanza dagli edifici vicini non può essere inferiore all'altezza di ciascun fronte dell'edificio da costruire.

Sino a quando i piani comprensoriali o quelli regolatori generali non abbiano individuato i centri storici e stabilito i modi della loro valorizzazione, *nell'ambito degli agglomerati urbani aventi carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale sono inedificabili le aree libere e sono consentite soltanto opere di consolidamento o restauro, senza alterazione di volumi.*

Art. 3

Sino a quando non siano stati approvati i piani comprensoriali, i piani regolatori generali o i programmi di fabbricazione, *le superfici coperte dagli edifici e dai complessi produttivi di beni o servizi non possono superare un terzo del lotto di proprietà.*

Tuttavia la superficie coperta da complessi cooperativi agricoli può raggiungere la metà del lotto.

Qualora il lotto di proprietà sia compreso in tutto o in parte in una delle aree industriali individuate dal piano urbanistico provinciale, il limite di cui al primo comma è elevato sino alla metà della superficie del lotto compresa nell'area industriale.

Per gli edifici o complessi a destinazione alberghiera, ferma la disposizione di cui al primo comma, *non può essere superato comunque il limite di due metri cubi per ogni metro quadrato di area edificabile.*

Art. 4

Per le costruzioni che implicano volumi superiori ai tre metri cubi per metro quadrato ovvero altezze superiori ai metri 25, la licenza edilizia non potrà essere rilasciata, neppure quando esse siano consentite dai piani urbanistici o dal programma di fabbricazione, se non previa approvazione del piano particolareggiato o autorizzazione della lottizzazione contenente la disposizione planivolumetrica degli edifici previsti.

Si può derogare da tale norma solo nel caso di edifici o impianti pubblici o di edifici industriali.

Art. 5

Sino a quando non sia stato approvato il relativo piano particolareggiato, chiunque voglia procedere alla lottizzazione di terreni a scopo edilizio deve sottoporre al comune il relativo progetto ed astenersi dal darvi anche solo in parte esecuzione sino a quando il comune non lo abbia autorizzato.

L'autorizzazione non può essere rilasciata ove il progetto di lottizzazione non si conformi alle prescrizioni dei piani urbanistici o del programma di fabbricazione eventualmente esistenti, anche se soltanto adottati.

Sino all'approvazione dei piani comprensoriali, dei piani regolatori generali o dei programmi di fabbricazione, la lottizzazione può essere autorizzata solo nell'ambito delle aree residenziali previste dal piano urbanistico provinciale, e previo nulla-osta della giunta provinciale. Nella concessione del nulla-osta la giunta dovrà attenersi ai criteri stabiliti dal piano urbanistico provinciale, nonché ai limiti e rapporti previsti dall'art. 1 della presente legge.

Per le lottizzazioni relative a terreni situati nelle zone di cui alla lettera *f*) dell'art. 17 di cui alla lettera *h*) dell'art. 30 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, il nulla-osta della giunta provinciale è richiesto sino all'approvazione dei relativi piani particolareggiati.

Nei casi in cui sia richiesto il nulla-osta della giunta provinciale, il sindaco, ricevuto il progetto di lottizzazione, lo sottopone all'esame della giunta comunale per un parere circa la conformità alle prescrizioni di legge ed il soddisfacimento degli interessi urbanistici del territorio; successivamente il progetto verrà trasmesso alla giunta provinciale con il parere e lo schema della convenzione prevista dal successivo art. 6, in calce alla quale il richiedente deve avere posto l'espressa dichiarazione di essere disposto a sottoscriverla. La giunta provinciale trasmetterà le proprie determinazioni al sindaco, dandone contemporaneamente notizia all'interessato.

Art. 6

L'autorizzazione di cui al precedente articolo è data con deliberazione del consiglio comunale. Con la stessa deliberazione deve essere approvata una convenzione, da rendersi pubblica mediante annotazione a cura dei proprietari nei libri fondiari, la quale preveda:

a) la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate dall'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui alla successiva lettera *b*);

b) l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte di quelli per le opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o

di quelli riguardanti le opere necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione alla entità ed alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;

c) i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata l'esecuzione delle opere di cui alla precedente lettera *b*);

d) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

In casi particolari, al fine di promuovere lo sviluppo turistico o di favorire l'edilizia popolare o di soddisfare altre ragioni di rilevante interesse pubblico, il comune potrà parzialmente derogare alle prescrizioni di cui al precedente comma, purché ne fornisca, nella deliberazione consiliare di approvazione della convenzione, adeguate motivazioni e purché indichi le disponibilità finanziarie che gli consentiranno di realizzare in proprio, entro termini di tempo compatibili con l'attuazione della lottizzazione, le opere eventualmente non poste a carico del lottizzante.

A questo fine, quando il sindaco trasmette alla giunta provinciale il progetto della convenzione a sensi dell'ultimo comma dell'art. 5, deve allegare una relazione della giunta comunale in ordine a tali disponibilità.

Art. 7

Alla compilazione di un progetto di lottizzazione si può addivenire altresì per iniziativa comunale, sempreché sia già stato approvato il relativo piano comprensoriale o quello regolatore generale o il programma di fabbricazione. A tal fine il sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a presentare il relativo progetto entro un congruo termine. Se essi non aderiscono, provvede alla compilazione d'ufficio.

Il progetto di lottizzazione è approvato dal consiglio comunale, previo nulla-osta della giunta provinciale qualora ricorrano le condizioni previste dal quarto comma dell'art. 5. La deliberazione di approvazione è notificata per mezzo del messo comunale ai proprietari delle aree fabbricabili con invito a dichiarare, entro trenta giorni dalla notifica, se accettano la lottizzazione così disposta. Ove manchi tale accettazione, il consiglio comunale ha facoltà di variare il progetto in conformità alle eventuali richieste degli interessati, salvo sempre il nulla-osta della giunta provinciale in quanto necessario, o di procedere alla espropriazione delle aree.

Art. 8

Per la lottizzazione di terreni compresi in zone per le quali siano già stati approvati i relativi piani particolareggiati e che non siano già state suddivise in lotti fabbricabili dallo stesso piano particolareggiato, vanno osservate, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, a meno che in sede di piano

particolareggiato non sia stato espressamente previsto che la lottizzazione possa essere autorizzata, per le particolari circostanze dei luoghi, anche a condizioni meno onerose per i proprietari.

Art. 9

Qualora la lottizzazione di terreni a scopo edilizio venga disposta in sede di piano particolareggiato, la licenza edilizia relativa ai singoli lotti non potrà essere rilasciata se non subordinatamente alla stipula di una convenzione che ottemperi a quanto previsto dall'art. 6, a meno che lo stesso piano particolareggiato non consenta di fissare, in ordine a quei terreni, condizioni meno onerose per i proprietari.

Art. 10

A decorrere dalla data in cui il comune ha trasmesso alla giunta provinciale il progetto di lottizzazione, e sino alla data in cui la giunta provinciale abbia comunicato il rifiuto del nulla-osta o il consiglio comunale abbia autorizzato la lottizzazione, il sindaco, su parere conforme della commissione edilizia comunale, può, con provvedimento motivato da notificarsi al richiedente, sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione qualora riconosca che tali domande sono in contrasto con il progetto.

La stessa facoltà compete al sindaco nell'ipotesi di cui all'art. 7, sino alla data in cui la giunta provinciale abbia comunicato il rifiuto del nulla-osta ovvero sino alla conclusione del procedimento previsto dal secondo comma dello stesso articolo.

In nessun caso la sospensione potrà protrarsi oltre sei mesi.

Art. 11

Ogni qualvolta sia stata autorizzata, nelle forme previste dai precedenti articoli, la lottizzazione di terreni, gli enti a carattere consorziale previsti dall'art. 20 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, ed i comuni non possono disporre nei nuovi piani urbanistici o nel programma di fabbricazione di rispettiva competenza una disciplina di quei terreni difforme da quella già autorizzata, a meno che non ne forniscano adeguata motivazione sulla base di circostanze od esigenze sopravvenute.

Art. 12

Non sono soggette alle norme relative alla lottizzazione di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, le alienazioni di terreni deliberate da comuni sulla base di progetti e convenzioni atti a garantire la realizzazione di organiche iniziative edilizie volte ad incrementare lo sviluppo turistico, sempreché non in contrasto con le previsioni del piano urbanistico provinciale.

In mancanza di piani comprensoriali, di piani regolatori generali o di programmi di fabbricazione, tali iniziative debbono essere comprese nelle aree residenziali previste dal piano urbanistico provinciale salvo che si tratti di comuni non elencati nel decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 5 del 25 maggio 1964. Sui terreni interessati da tali iniziative potrà raggiungersi, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2 della presente legge, la densità massima di un metro cubo e mezzo per ogni metro quadrato di area disponibile, purché le iniziative stesse siano progettate sulla base di una disposizione planivolumetrica degli edifici.

Nel definire le condizioni di vendita, i comuni stabiliranno quali degli oneri previsti dal precedente art. 6 debbono far capo all'acquirente impegnandosi, sulla base di un'idonea previsione di disponibilità finanziaria, a realizzare in proprio, entro termini di tempo compatibili con l'attuazione della prevista iniziativa, le opere eventualmente non poste a carico dell'acquirente.

Agli effetti urbanistici, le deliberazioni di cui al presente articolo sono sottoposte all'approvazione della giunta provinciale, la quale, in caso di iniziative promosse anche solo in parte su terreni non compresi nelle aree residenziali previste dal piano urbanistico provinciale, deciderà previo parere della commissione urbanistica provinciale.

Art. 13

Fuori del perimetro dei centri abitati o degli insediamenti previsti dai piani comprensoriali, dai piani regolatori o dai programmi di fabbricazione, debbono osservarsi nell'edificazione distanze minime a protezione del nastro stradale, misurate a partire dal ciglio della strada.

Dette distanze vengono stabilite entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta provinciale su conforme deliberazione della giunta stessa. Fino all'emanazione di tale decreto vanno osservate anche nell'ambito della provincia di Trento le distanze stabilite nel decreto ministeriale 1° aprile 1968, emanato ai sensi dell'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Art. 14

Con deliberazione della Giunta provinciale di approvazione del regolamento edilizio o del programma di fabbricazione, possono essere introdotte le modifiche che siano ritenute indispensabili per assicurare:

a) il rispetto delle previsioni del piano urbanistico provinciale;

b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse provinciale;

c) la tutela del paesaggio;

d) l'osservanza dei limiti previsti dalla presente legge o dai decreti in essa previsti.

Le proposte di modifica di cui alla lettera *c*) del comma precedente sono previamente comunicate dalla giunta provinciale al comune interessato, il quale entro 60 giorni adotta le proprie deduzioni con deliberazione del consiglio comunale.

Art. 15

Le norme della presente legge sostituiscono in provincia di Trento gli articoli 8, 17 e 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765; di essa continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 4, 6, 7, 10, 13, 15, 16 e 18, salve le competenze amministrative che le leggi in vigore già attribuiscono agli organi provinciali.

Per le materie disciplinate dagli articoli 1, 2, 3, 5, 9, 11 e 12 continuano ad applicarsi nella provincia di Trento le disposizioni della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, e successive modificazioni.

Art. 16

Per i componenti della commissione urbanistica provinciale, non dipendenti da pubbliche amministrazioni, l'importo massimo di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale 27 novembre 1964, n. 11, è raddoppiato.

Al maggiore onere annuo, valutato in L. 3.000.000, derivante dall'applicazione del precedente comma, si farà fronte, mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 331 dello stato di previsione della Spesa — Tabella *B* — per l'esercizio finanziario 1970.

Art. 17

Nello stato di previsione della Spesa — Tabella *B* — per l'esercizio finanziario 1970, sono introdotte le seguenti variazioni

In diminuzione:

Cap. 331 - Cat. III - Spese per l'intervento della provincia in enti a carattere consorziale di cui all'art. 20 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, sull'ordinamento urbanistico della provincia di Trento	L. 3.000.000

In aumento:

Cap. 6 - Cat. VII - Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia	L. 3.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(G.U. N. 228 del 9 settembre 1970)
Regione Siciliana:
LEGGE 31 Luglio 1970 n. 26

Estensione degli assegni familiari agli artigiani.

LEGGE 31 Luglio 1970 n. 27

Nomina di una commissione parlamentare d'inchiesta sull'amministrazione delle foreste.

(G.U. N. 232 del 14 settembre 1970)
DECRETO MINISTERIALE 27 Agosto 1970

Modalità per l'accertamento delle condizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'art. 2 della legge 21 aprile 1969, n. 162, e per la compilazione delle graduatorie di merito ai fini del conferimento dell'assegno di studio universitario.

(G.U. N. 239 del 21 settembre 1970)
Regione Sarda:
LEGGE REGIONALE 6 Agosto 1970 n. 15

Provvidenze a favore degli allevatori.

UNCEM

Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani

È l'organizzazione unitaria nazionale che raggruppa i comuni montani e rivieraschi di impianti idro-elettrici, le aziende autonome di cura e soggiorno delle zone montane, i consigli di valle, le comunità montane, i consorzi dei comuni dei bacini imbriferi montani, i consorzi di bonifica montana, le aziende speciali consorziali per il patrimonio silvo-pastorale dei comuni, i consorzi forestali

ed, inoltre,

le Amministrazioni provinciali, le Camere di Commercio aventi territori montani

le Regioni a statuto speciale.

Nata nel 1952 l'**UNCEM** ha esteso a tutta Italia la propria attività, a servizio delle amministrazioni degli enti locali, per:

- lo studio dei problemi dello sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti nelle zone montane
- lo stimolo all'opera del Governo e del Parlamento per la soluzione di questi problemi
- il coordinamento dell'opera di tutti gli enti operanti nelle zone montane, per renderla più efficace
- l'assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni ed Enti associati per la trattazione delle pratiche con i ministeri competenti in materia di legislazione sui territori montani e sugli impianti idro-elettrici.

L'**UNCEM** aderisce alla CEA, Confederazione Europea dell'Agricoltura, con sede a Brougg (Svizzera) e partecipa all'attività della Commissione Europea per i comuni forestali e montani, costituita in seno al Consiglio dei Comuni d'Europa, con sede a Parigi.

La segreteria generale è a disposizione per ogni informazione

Viale del Castro Pretorio, 116 **00185 ROMA**

tel. 464.683 - 465.122 (Segreteria telefonica)

Orario di ufficio: ore 8-13 e 14-17 (sabato e festivi esclusi)

Per l'ordinazione dell'ANNUARIO 1970 DEI COMUNI ED ENTI MONTANI

edito dalla S.r.l. Il Montanaro, per conto dell'UNCEM

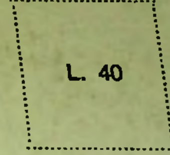
staccare e spedire

mittente:

....

....

....



Spett.le

IL MONTANARO S.r.l.

c/o La Varesina Grafica

21022 AZZATE

(Varese)